


**CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL**

VIII Legislatura - VIII. Gesetzgebungsperiode
1978-1983

Atti Consiliari
Sitzungsberichte des Regionalrates

SEDUTA **50.** SITZUNG

29. 1. 1981



Indice

Disegno di legge-voto n. 4:

"Estensione dei benefici previsti in favore dei combattenti e reduci ai cittadini che hanno prestato servizio militare obbligatorio nel Corpo di Sicurezza Trentino e nella Sezione speciale addetta alle batterie contraeree della Wehrmacht, nel territorio del Trentino-Alto Adige e a tutti coloro che, arruolati obbligatoriamente nelle formazioni militari e paramilitari, hanno prestato servizio nel periodo 8 settembre 1943 – 25 aprile 1945" (presentato dai Consiglieri regionali Pruner, Fedel, Zanghellini, Binelli, Tretter, Peterlini, Zingerle, Mayr, Buratti, Rubner, Franzelin-Werth).

pag. 3431

Disegno di legge n. 32:

"Norme sulla corresponsione di un assegno vitalizio al sindaco e aggiornamento dell'indennità di carica" (rinviato dal Governo in data 8 agosto 1980)

pag. 3436

Disegno di legge n. 44:

"Adeguamento delle provvidenze a favore dei lavoratori affetti da sordità da rumore, da silicosi ed asbestosi" (presentato dai cons. reg. Ziosi, D'Ambrosio, Stecher, Barbiero de Chirico, Panza, Marzari, Tartarotti)

pag. 3456

Inhaltsangabe

Begehrensgesetzentwurf Nr. 4:

"Ausdehnung der für ehemalige Frontkämpfer und Heimkehrer vorgesehenen Vergünstigungen auf jene Bürger, die Pflichtmilitärdienst im Trentiner Sicherungsverband und bei der Sondersektion der Luftabwehr der Wehrmacht in Trentino-Südtirol Dienst geleistet haben, sowie auf all jene, die pflichtgemäß in militärische und halb-militärische Einheiten eingegliedert worden sind und vom 8 September 1943 – 25. April 1945 Wehrdienst geleistet haben" (eingebracht von den Regionalratsabgeordneten Pruner, Fedel, Zanghellini, Binelli, Tretter, Peterlini, Zingerle, Mayr, Buratti, Rubner, Franzelin-Werth)

Seite 3431

Gesetzentwurf Nr. 32:

"Bestimmungen über die Entrichtung einer Leibrente an Bürgermeister" (von der Regierung am 8. August 1980 rückverwiesen)

Seite 3436

Gesetzentwurf Nr. 44:

"Angleichung der Maßnahmen zugunsten der Arbeiter, die Taubheit wegen Geräuschstörungen aufweisen oder an Silikose oder Asbestose erkrankt sind" (eingebracht von den Regionalratsabgeordneten Ziosi, D'Ambrosio, Stecher, Barbiero-De Chirico, Panza, Marzari, Tartarotti)

Seite 3456

Disegno di legge n. 45:

“Modifiche ed integrazioni alle leggi vigenti in materia di previdenza sociale” (presentato dalla Giunta regionale)

pag. 3456

Gesetzentwurf Nr. 45:

“Abänderungen und Ergänzungen zu den geltenden Gesetzen auf dem Sachgebiet der Sozialfürsorge” (eingebracht vom Regionalausschuß)

Seite 3456

Presidenza del Presidente Paris.

Ore 9,55

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

MARZARI (segretario questore — P.C.I.): *(fa l'appello nominale)*

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta 22.1.1981

MARZARI (segretario questore — P.C.I.): *(legge il processo verbale)*

PRESIDENTE: Osservazioni al processo verbale? Nessuna, il processo verbale è approvato. Sono assenti i signori consiglieri: Betta Claudio, Piccoli, Tretter, Vinante, Ziosi, Barbiero, Benedikter, Bertolini, Durnwalder, Lunger, Oberhauser, Pasquali, Zingerle.

Comunicazioni:

In data 22 gennaio 1981 il Commissario del Governo per la Provincia di Trento ha restituito munita del proprio visto, la

— LEGGE REGIONALE 22 GENNAIO 1981, N. 2: "Bilancio di previsione della Regione

Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 1981".

In data 27 gennaio 1981 la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale Dr. Erich Müller, ha presentato il

— DISEGNO DI LEGGE N. 50: "Norme sullo scioglimento degli Enti Comunali di assistenza".

In data 28 gennaio 1981 i Consiglieri regionali del gruppo del P.P.T.T.-U.E. Fedel, Pruner, Binelli, Tretter, Zanghellini, hanno presentato una mozione (n. 7), riguardante l'imminente cessazione della pubblicazione del quotidiano "L'Adige".

Riprendiamo l'ordine dei lavori con *il disegno di legge-voto n. 4: "Estensione dei benefici previsti in favore dei combattenti e reduci ai cittadini che hanno prestato servizio militare obbligatorio nel Corpo di Sicurezza Trentino e nella sezione speciale addetta alle batterie contraeree della Wehrmacht, nel territorio del Trentino-Alto Adige e a tutti coloro che, arruolati obbligatoriamente nelle formazioni militari e paramilitari hanno prestato servizio nel periodo 8 settembre 1943—25 aprile 1945"* (presentato dai cons. reg. Pruner, Fedel, Zanghellini, Binelli, Tretter, Peterlini, Zingerle, Mayr, Buratti, Rubner,

Franzelin-Werth).

Abbiamo chiuso la discussione generale ed ora si dovrebbe trattare l'ordine del giorno Langer e Boato.

Io mi permetterei di sollevare il problema se il contenuto di questo ordine del giorno non sia più da emendamento della legge in parola, che non da ordine del giorno. Cioè ho un qualche dubbio sulla proponibilità. Cons. Boato, siccome non c'è Langer fa lei la trattazione eventualmente? Allora io pongo questo problema: la mia personale opinione è che la materia che vuole trattare, più che essere parte di un ordine del giorno, che capisco relativamente, come forma, potrebbe essere, nella maniera che eventualmente i presentatori ritengono, oggetto di un emendamento. Siccome noi qui stiamo facendo una legge-voto, cioè in sostanza un invito al Governo perchè provochi a livello di Parlamento una certa legge, una certa disposizione, qui si fa a parte, rispetto a questo disegno di legge-voto, un altro invito al Governo.

Ora il contenuto dell'ordine del giorno riguarda ovviamente il Consiglio e le materie del Consiglio, non un'attività o un'iniziativa del Governo. Quindi sarei molto perplesso sulla procedibilità, per capirci in fretta. Vedendo un po' la materia, eventualmente il mio parere è che potrebbe essere oggetto di un emendamento, proprio perchè in quel caso il Governo proporrebbe al Parlamento l'istituzione di questa commissione ecc. ecc. Quindi ho i miei dubbi. Se qualcuno su questo intende parlare, io aprirei preventivamente la discussione su questo, dando prima la parola a lei perchè è il relatore.

Sull'ordine dei lavori? Prego, cons. Tomazzoni.

TOMAZZONI (P.S.I.): Grazie. Siccome è nata

anche questa discussione sulla proponibilità o meno dell'ordine del giorno, per la quale spetta ai proponenti anche dire la loro, ed è collegata poi al contenuto del disegno di legge, quindi all'articolo del disegno di legge, io vorrei, se il Presidente permette, chiedere, l'avevo già formulato in sede di discussione generale, una sospensione della trattazione e dell'ordine del giorno e del disegno di legge stesso, in vista di una modifica del testo, se i proponenti sono d'accordo. Dato anche che ci sono stati degli sviluppi successivi alla discussione e io prendo atto anche di quello che ha dichiarato sui giornali il sen. Fontanari, in merito alla possibilità di una estensione dell'accordo italo-tedesco del '76, già più volte citato qui, perchè il sen. Fontanari dice che basterebbe una semplice lettera formale del Governo italiano, in cui la questione dei trentini venisse riproposta ed agganciata a conversazioni fatte in merito molti anni fa e lasciate cadere su pressioni di determinati personaggi politici, — lasciamo stare —, e la cosa potrebbe essere avviata a rapida soluzione e visto che anche il cons. Grigolli, a nome della DC, si trovava d'accordo su questa proposta, noi l'abbiamo avanzata come una via di uscita per trovare anche maggiori consensi nel Consiglio attorno a questo disegno di legge; io credo che la sospensione sia per poter prendere contatti, che io ho tentato già personalmente di iniziare con Roma e con uno dei sottosegretari, sia per vedere di riformulare in modo nuovo e diverso il testo della legge stessa, e quindi credo nella sospensione per avere un certo periodo di tempo, se i proponenti addirittura non vogliono ritirare e riportare in commissione il disegno di legge. Penso che tra 8 giorni o 15 giorni riusciremo ad avere maggiori elementi per poter

formulare in modo nuovo e più adeguato, secondo noi, il testo, e potremmo anche allora dare il nostro consenso e il voto, che verrebbe espresso dal Consiglio, avrebbe maggiore forza da questa estensione dei consensi che il Consiglio può esprimere.

Quindi riformulo questa proposta di sospensione ai proponenti del disegno di legge e anche agli estensori dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE: Lei ha fatto in sostanza due proposte, però siccome la seconda assorbe la prima allora discutiamo soltanto sulla seconda, cioè lei insiste per la sospensione della trattazione complessiva dell'argomento. Bisogna deferire la proposta ai signori proponenti del disegno di legge. Il cons. Pruner potrebbe dire qualcosa su questo? Ma lei non ha ascoltato, cons. Pruner! Il cons. Tomazzoni ha fatto due proposte che sostanzialmente si risolvono nella sospensione della trattazione dell'argomento.

Siccome l'iniziativa è sua, allora prima di tutto deve essere lei che dice: sì accetto, oppure non accetto. Se lei però sull'argomento della sospensione ritiene che parli il cons. Grigolli e quindi vuol riservarsi prima di decidere definitivamente, diamo la parola al cons. Grigolli, va bene? La parola al cons. Grigolli.

GRIGOLLI (D.C.): Io credo che questa proposta avanzata dal cons. Tomazzoni abbia una ragione logica. Cos'è che anima tutti noi? E' quello di arrivare a un certo risultato, che sia probante per quanti sono oggetto di questa proposta e quindi concreto e soddisfacente, realizzando qui dentro una certa intesa a livello di Consiglio regionale, cioè voglio dire che non avrebbe molto senso, io penso, su questa materia, che è

materia dolente, è materia umana, è materia di storia diretta e vista in prima persona, realizzare voti puramente a maggioranza in una situazione di contrasto e di conflitto interno. Quindi io credo, poichè niente precipita nel senso che facciamo discorsi a 30 anni di distanza ormai, quindi non è che un mese in più possa guastare le situazioni, credo che se noi potessimo realizzare un tipo di accostamento a Roma, a livelli ministeriali, in modo da chiarire la portata del nostro provvedimento, l'atteggiamento romano anche in rapporto a intese italo-germaniche che sappiamo esistere, tutto questo ci consentirebbe una fase istruttoria ulteriore che dovrebbe produrre in un secondo momento qui in Consiglio regionale un documento più meditato e possibilmente anche meglio concertato e quindi emesso se non alla unanimità sperabilmente, ma con buona armonia dei componenti del Consiglio regionale.

Quindi io sarei d'accordo sulla proposta Tomazzoni di procedere a questa ulteriore istruttoria, nei modi che concerteremo insieme di fare, anche in sede romana, per venirne fuori con un fatto finale che sia probante e positivo per quanti sono gli aspiranti ex CST intorno a questa materia e anche che sia soddisfacente rispetto ai promotori di questa iniziativa.

PRESIDENTE: Allora facciamo così, cons. Pruner? Sentiamo se ci sono altri sulla proposta di sospensione. Altri? No. Cons. Pruner, dica la sua adesso.

PRUNER (P.P.T.T.-U.E.): Il signor Presidente mi riprendeva, io stavo consultando altri colleghi del Consiglio regionale...

PRESIDENTE: Non l'ho ripresa!

PRUNER (P.P.T.T.-U.E.): ... compreso il cons. Grigolli sulla proposta originaria del cons. Tomazzoni.

E pertanto, avendo sentito un pò tutti e valutando in modo particolare, come ha detto Tomazzoni e come ha detto anche il cons. Grigolli, valutando l'interesse massimo che è quello della riuscita del disegno di legge-voto, che poi ripetiamo, non porta i propri frutti o non termina il proprio iter qui, ma in sede nazionale, al Parlamento, e ritenendo che il problema, che per me è molto chiaro perchè l'ho studiato e l'ho seguito, per molti altri anche, per altri ancora, immaginiamo già subito chi siano questi altri ancora al di fuori di quest'aula, il problema potrebbe essere ancora valutato in termini di diffidenza o di misconoscenza, di non conoscenza, e ritenendo che un contatto in sede centrale da parte dei partiti che in sede centrale dovranno e saranno quelli che determinano il risultato finale di questo disegno di legge-voto, perchè sono d'accordo anch'io che è un disegno di legge di iniziativa spontanea del Consiglio che però non porta a termine nulla, direi che la proposta fatta dal cons. Tomazzoni e appoggiata dal cons. Grigolli per la DC, sia una proposta da accettare senz'altro perchè abbiamo bisogno che questo problema sia portato a termine con estrema chiarezza, con anche quella convinzione da parte di tutti di fare le cose come Dio comanda, per quanto riguarda l'abolizione, l'eliminazione di una discriminazione ecc. ecc. Non mi fate dire tutto quello che abbiamo detto per due giornate intere.

Concludo e dico che quello che ci interessa è la riuscita, però ci interessa anche un termine, non

sine die, ma io proporrei, dopo sentiremo la controprosta in un mezzo minuto, io proporrei tre settimane di consultazioni, di tempo necessario per i rappresentanti dei gruppi qui presenti che hanno i propri rappresentanti al centro, onde poter consultarsi, onde poter addivenire ad una definitiva formulazione di questo disegno di legge che differente non potrà mai essere da quello che è il nostro intento, l'intento di tutti, cioè che abbiano la soddisfazione, senza discriminazione, tutti coloro che ebbero la disgrazia di nascere in quei famosi anni e di essere non più giovani in questi anni.

Pertanto io ringrazio coloro che si sono offerti per una collaborazione di questo genere, Tomazzoni e Grigolli, anche in armonia ad un'iniziativa che è stata presa a Roma da altri parlamentari per addivenire ad una effettiva e soddisfacente conclusione.

Pertanto, se è accettato il termine di tre settimane, salvo proroghe se ciò dovesse essere indispensabile, la proposta, per conto nostro, va accettata e se il Presidente la pone ai voti noi votiamo.

PRESIDENTE: Due a favore hanno parlato. Chi è contro? Cons. Langer, mi permetterei di dirle, siccome mancava prima, che la mia personale opinione è che l'oggetto di quello che qui passa come un ordine del giorno potrebbe essere più ritualmente presentato in termini di emendamento. Questa proposta potrebbe dare a voi, tutto sommato, il tempo per vedere come l'emendamento si innesta.

Nessuno contro? Contro il rinvio? Prego, cons. Peterlini.

PETERLINI (S.P.V.): Herr Präsident! Es ist

bereits die dritte Woche, die wir uns über diesen Begehrensgesetzentwurf unterhalten, und mir scheint, daß er genügend ausdiskutiert ist, um ihn auch verabschieden zu können, zumal alle Vorschläge, die sei es vom Abgeordneten Tomazzoni als vom Abgeordneten Grigolli gekommen sind, nämlich auf römischer Ebene die politische Bereitschaft zu klären und voranzutreiben, ja weiterhin offen stehen. Wir genehmigen ja kein Gesetz, sondern einen Begehrensantrag an das römische Parlament und als solcher könnte er ja unten aufliegen. Aber warum ich Stellung genommen habe, ist, um die Glaubwürdigkeit der parlamentarischen Organe nicht in Frage zu stellen. Wir machen das so oft im Regionalrat, daß tagelang diskutiert wird — meines Erachtens auch in extrem übertriebener Weise — und dann am Ende plötzlich der gesamte Problembereich vertagt wird. Ich möchte zusätzlich daran erinnern, daß dieser Begehrensgesetzentwurf nicht erst jetzt einige Wochen oder Monate alt ist, sondern aus der letzten Legislaturperiode stammt, so daß auch wirklich alle Abgeordneten und Parteien die Möglichkeit gehabt hätten nicht erst heute zu erklären: Jetzt möchte man sich näher damit befassen, sondern jahrelang dafür Zeit gehabt hätten.

Ich würde deswegen vorschlagen, daß sich die S.V.P. —Fraktion über diesen Antrag der Stimme enthält, aber grundsätzlich eigentlich gegen diese Art und Methode ist.

(Signor Presidente! E' la terza settimana che ci occupiamo di questo progetto di legge-voto e mi sembra che sia stato discusso a sufficienza, per poterlo quindi approvare, dato che tutte le proposte avanzate dai Consiglieri Tomazzoni e Grigolli, cioè di verificare in sede romana la

disponibilità politica di far procedere questo provvedimento, sono tutt'ora aperte. Non approviamo una legge, ma una legge-voto all'indirizzo del Parlamento e come tale potrebbe arenarsi in sede romana. Ho preso posizione per non porre in discussione la credibilità degli organi parlamentari. Spesso in Consiglio regionale discutiamo a lungo — a mio avviso spesso anche in modo estremamente eccessivo — ed alla fine l'intera problematica viene improvvisamente rinviata. Desidero ricordare che il progetto di legge-voto non risale a qualche settimana od addirittura a mesi, ma è stato assunto dall'ultima legislatura, per cui tutti i Consiglieri ed i partiti avrebbero avuto la possibilità di chiarire i vari punti, anzichè attendere oggi: Ora si vuole affrontare meglio il problema, sebbene vi fossero stati a disposizione addirittura anni.

Propongo pertanto che il gruppo consiliare dello S.V.P. si astenga in merito a questa proposta, ma si esprime così fundamentalmente contro questo metodo.)

PRESIDENTE: Un altro contro? Nessuno. Allora è in votazione la proposta Tomazzoni di sospendere la trattazione del disegno di legge, conseguentemente anche dell'ordine del giorno: con 11 voti di astensione e tutti gli altri a favore la sospensione è approvata.

Sull'ordine dei lavori? Prego, cons. Peterlini.

PETERLINI (S.V.P.): Es wurde vorher in Frage gestellt, ob der Tagesordnungspunkt behandelt werden kann und diese Frage ist nicht geklärt worden, die Tagesordnung zum Begehrensgesetzentwurf, unterschrieben von Langer, Boato. Diese Frage ist nicht geklärt worden und steht

im Raum.

(E' stato espresso il dubbio, se il punto all'ordine del giorno può essere trattato o meno, intendo il progetto di legge-voto a firma di Langer e Boato, ma tale questione non è stata chiarita ed è pertanto ancora in discussione.)

PRESIDENTE: Sono sempre abbastanza preciso, consigliere.

Ho detto: il cons. Tomazzoni ha fatto due proposte: la seconda però, sospensione dell'intera materia, assorbe la prima, sospensione della trattazione dell'ordine del giorno. Quando poi si è votato, ho ribadito il concetto e quindi la votazione che abbiamo appena fatta è sospensione della trattazione del disegno di legge-voto, ovviamente anche dell'ordine del giorno che ad esso è collegato. Tanto che avevo accennato prima al cons. Langer, proponente dell'ordine del giorno, che questo consente a lui di esaminare la mia ipotesi di trasformare in emendamento questo ordine del giorno, che per me non è proponibile. Quindi non si discute più di questo argomento. Teniamo come orientamento quello proposto dal proponente della legge, cioè che in tre settimane, quando sarà, lo riprendiamo.

Punto 2) dell'ordine del giorno: *Disegno di legge n. 32: "Norme sulla corresponsione di un assegno vitalizio al sindaco e aggiornamento dell'indennità di carica"* (rinviato dal Governo in data 8 agosto 1980).

Dò lettura del rinvio:

OGGETTO:

Disegno di legge regionale concernente: "Norme

sulla corresponsione di un assegno vitalizio al sindaco e aggiornamento dell'indennità di carica" (n. 32/VIII^a).

Al signor
**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
TRENTO**

Al signor
**PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
TRENTO**

Con riferimento alla lettera sopradistinta, si comunica che il Governo ha rinviato a nuovo esame del Consiglio regionale il disegno di legge indicato in oggetto osservando:

- che permangono, per la prevista corresponsione ai sindaci di un assegno vitalizio, gli stessi motivi di rinvio della precedente legge concernente il medesimo oggetto, comunicati con nota n. 2817/Gab. del 30 dicembre 1975;
- che, in particolare, trattasi di istituto non introdotto nell'ordinamento comunale dalla legislazione statale che ha previsto, a mezzo dell'indennità di carica, soltanto una forma di compensazione attuale e non differita in relazione agli impegni derivanti dal mandato: detto principio risulta, altresì, recentemente confermato dalla legge statale 18 dicembre 1979, n. 632.

Si restituiscono due copie del provvedimento di rinvio.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

F.to: (G. de Pretis)

Prego il cons. a Beccara di dare lettura della relazione della I^a commissione.

a BECCARA (D.C.): Il disegno di legge viene esaminato dalla I^a Commissione nella seduta del 6 novembre 1980.

L'Assessore Ongari, a nome della Giunta regionale, propone che il medesimo venga riapprovato nel testo già varato dal Consiglio regionale, per consentire di ottenere su di esso una definitiva pronuncia, da parte del Governo o della Corte Costituzionale, in merito alla competenza della Regione e alla sua facoltà di esercitarla.

Sulla proposta dell'Assessore Ongari, di provocare una precisa pronuncia da parte degli organi competenti, si esprimono a favore i Consiglieri Mitolo, Oberhauser e Fedel.

Il cons. Lunger dichiara di votare contro la proposta, sia per questioni di merito che per questioni formali.

Il cons. Sfondrini dichiara di astenersi per le stesse ragioni addotte dal suo gruppo in sede di esame e di votazione del disegno di legge originario.

Posto ai voti, sia nei suoi singoli articoli che nel suo complesso, il disegno di legge è stato riapprovato nel testo già varato dall'Assemblea, a maggioranza con 1 voto contrario (P.D.U) e 2 astensioni (P.C.I. e P.S.I.).

Viene ora trasmesso al Consiglio regionale per l'esame e la riapprovazione.

PRESIDENTE: La II^a commissione ha dato parere all'unanimità, quindi è stata omessa, a termini di regolamento, la relazione.

E' aperta la discussione generale. Chi chiede di parlare? Prego, cons. Langer.

LANGER (N.L.-N.S.): Es stimmt nicht, denn wir haben uns legitimerweise erwarten können, daß zu diesem Gesetzentwurf jemand von den Einbringern etwas sagt und deswegen wollten wir zuerst feststellen, ob jemand in diesem Raume vielleicht bei dieser Gelegenheit begründet, warum der Gesetzentwurf in der gleichen Form noch einmal eingebracht wird.

Wir brauchen nicht viel zu sagen, warum wir einem Beharrungsbeschluß des Regionalrates nicht zustimmen können. Wir haben uns bereits bei der Generaldebatte über den dann von der Regierung zurückgewiesenen Gesetzentwurf zur Genüge zu diesem Thema ausgesprochen, so daß es einer ausführlicheren Begründung nicht bedarf, wohl aber möchten wir bei dieser Gelegenheit unseren Standpunkt noch einmal festhalten. Wir haben bereits erklärt, daß wir der Meinung sind, daß eine solche (im besonderen rückwirkende!) Einführung einer Leibrente für Bürgermeister — wo die Rückwirkung außerdem nicht für alle gilt, sondern nur von einem bestimmten Zeitpunkt an — erstens eine ungerechtfertigte ungleiche Behandlung zwischen Bürgermeistern verschiedener Amtsperioden darstellt — aber das wäre noch der weniger schwerwiegende Aspekt in unseren Augen — und vor allem, daß damit das Amt des Bürgermeisters immer mehr in eine, sagen wir, also mindestens halb- oder mehr als halbprofessionelle Würde verwandelt wird. Wir sind der Meinung, daß, ähnlich wie wir das auch in bezug auf uns selbst, also in bezug auf die Regionalratsabgeordneten vertreten, daß die Altersversorgung für alle Kategorien von Bürgern nicht von Wahlämtern abhängen darf, die sie im Laufe ihres Lebens bekleiden, sondern daß die Altersversorgung für alle Bürger aufgrund ihrer

normalen beruflichen Tätigkeit bzw. auch nur ihrer Eigenschaft als versorgungsberechtigte Bürger gewährleistet sein muß. Deswegen widersetzen wir uns einer besonderen Altersversorgung, die aufgrund der Bekleidung des Bürgermeisteramtes oder ähnlicher wählbarer Ämter getroffen werden sollte, weil wir der Meinung sind, daß für alle Bürger eine angemessene und ihren Bedürfnissen entsprechende Altersversorgung erreicht werden muß und daß man nicht umgekehrt sagen kann: Jemand "muß" Bürgermeister werden bzw. muß eine Altersversorgung als Bürgermeister anerkannt kriegen, um tatsächlich für seine alten Tage versorgt zu sein. Diesbezüglich können wir nicht umhin, noch einmal darauf hinzuweisen, daß es auch in unseren Augen gerechtfertigt wäre, daß die Gemeinden für die Weiterzahlung von Beiträgen ihrer Bürgermeister aufkommen, so daß natürlich keinem Bürger ein Nachteil daraus entstehen soll, daß er in ein bestimmtes Amt gewählt wird, daß aber umgekehrt auch kein Vorteil daraus entstehen darf und deswegen Bürgermeister, nicht deswegen weil sie eine bestimmte Zeit ihres Lebens Bürgermeister waren, mit einer besonderen Entschädigung auf Lebenszeit, mit einer Leibrente versehen werden sollen.

Die einzelnen Aspekte dieses Gesetzes, die ebenfalls voll von Widersprüchen sind, können wir unter Umständen in der Sachdebatte behandeln und auch diesbezüglich hat sich unser Standpunkt gegenüber der ersten Behandlung des Gesetzes nicht verändert. Danke!

(Non è vero, in quanto era legittimo attendersi che qualcuno dei presentatori prendesse la parola in merito a questo progetto di

legge e pertanto volevamo constatare se qualcuno, che siede in quest'aula intendeva forse cogliere l'occasione per motivare la ripresentazione di questo documento legislativo nella forma identica di quello precedente..

Poco vi è da dire per illustrare il nostro voto sfavorevole ad un simile provvedimento di sostegno. In occasione del dibattito generale sul progetto di legge rinviato dal Governo abbiamo dibattuto a sufficienza su questo argomento, per cui si può omettere una motivazione dettagliata, ma in quest'occasione desideriamo ripresentare un'altra volta il nostro punto di vista. Abbiamo già dichiarato che a nostro avviso un simile assegno vitalizio a favore dei sindaci (soprattutto retroattivo!) — una retroattività non per tutti, in quanto è previsto un preciso punto di partenza — rappresenta un trattamento ingiusto e non equo fra i sindaci delle diverse legislature, ma questo sarebbe l'aspetto meno grave, dato che il presente provvedimento muterebbe l'ufficio del sindaco sempre più in una dignità almeno semiprofessionale, se non addirittura in una dignità più che semiprofessionale. Siamo dell'opinione che, in maniera simile riferita a noi stessi, riferita dunque ai Consiglieri regionali, la previdenza per la vecchiaia per tutte le categorie dei cittadini non deve dipendere dagli incarichi elettivi, che un cittadino ricopre nel corso della propria vita, ma dalla sua attività professionale ed anche dal fatto che la previdenza va garantita al cittadino come un suo preciso diritto. Per questo motivo ci opponiamo ad una forma di previdenza per la vecchiaia particolare, che trova la sua motivazione nell'ufficio del sindaco o di altri uffici simili, essendo noi dell'opinione, ripeto, che ogni cittadino deve vedere garantita una previdenza per la vecchiaia adeguata alle sue

esigenze e non accettiamo il discorso inverso, che un cittadino deve assumere la carica di sindaco, ossia deve aver riconosciuta una previdenza per questa sua carica, per essere effettivamente garantito in età avanzata. A tal proposito dobbiamo nuovamente fare presente che riteniamo giustificato un eventuale pagamento dei contributi volontari a favore del sindaco da parte del Comune, dimodochè l'assunzione di un determinato ufficio non significhi per un cittadino uno svantaggio, ma viceversa non desideriamo che vengano a tal proposito creati dei vantaggi, per cui i sindaci non devono percepire un assegno vitalizio, un particolare indennizzo a vita, per aver assunto per un certo periodo della loro vita la carica di primo cittadino.

Gli aspetti singoli di questa legge, contrastanti fra di loro, potranno essere trattati nel corso della discussione articolata, ma anche a tal proposito il nostro punto di vista non è mutato rispetto alla prima trattazione della legge. Grazie!)

PRESIDENTE: Altri? Prego, cons. Boato. Chi ha alzato la mano prima? Ecco mettetevi d'accordo... cons. Boato, parli.

BOATO (N.S.-N.L.): Comunque la ringrazio, consigliere capogruppo della SVP, l'avevo sollevata la mano ancora di più di quello che lei non si sollevi seduta dopo seduta, sempre più alto.

Solo una considerazione brevissima ed è quella che credo stia tanto a cuore non all'interno di questa seduta, perchè noi tutti ci rendiamo poco conto di quello che siamo, anche quelli di opposizione quando entriamo qui dentro,

quando ci abituiamo a entrare qui dentro o magari a fare i sindaci in qualche caso, non succederà a noi ma succede ad altri, anche della sinistra, ed è che tanto più cammina questa strada, questa spinta alla professionalizzazione del ruolo politico, tanto più c'è un distacco crescente rispetto a tutto il resto della popolazione, tanto più il voto, invece di essere una scelta, è una delega rinnovata.

Questa legge, come piccola aggiunta a tante altre di questo tipo, è una spinta a mantenersi in questo ruolo anche perchè c'è questa specie di superprevidenza sociale, che però non è sociale, è privilegiata, di un settore che si professionalizza e che ha una specie di incentivo, — ma è un incentivo purtroppo nella nostra miseria umana; dico nostra, ma penso che vale di più per quelli della maggioranza e per quelli che è più facile che diventino anche sindaci o che restino perpetuamente consiglieri o deputati o senatori ecc. ecc. —, è una spinta a restarci, anche per queste misere ragioni, misere fra virgolette. Sono molto meno misere per chi richiede un anno, un anno e mezzo anche per la questione che abbiamo cessato di trattare e che rimanderemo sulla FLAK e sul CST, lo sono molto di più per chi invece ha già queste garanzie sociali, e non ha bisogno di una integrazione a questo livello di responsabilità pubblica. Perchè in questo caso il pubblico diventa troppo personale, nel senso deteriore della parola.

PRESIDENTE: Prego, cons. Peterlini.

PETERLINI (S.V.P.): Wir stehen vor der Tatsache, daß ein Gesetzentwurf von Rom rückverwiesen wird mit der Begründung, daß eine der im Art. 4 des Autonomiestatutes vorgesehenen

Grenzen laut Meinung der Regierung überschritten worden sind. Mir scheint es aber von seiten des Regionalrates korrekt zu sein, daß man bei der Diskussion auf diese Aspekte eingeht und nicht, wie es geschehen ist, die Gelegenheit wahrnimmt, um das Meritum des Gesetzentwurfes selbst in Frage zu stellen. Warum? Weil ja dieser Regionalrat, dem auch jene angehören, die nicht für den Gesetzentwurf waren, das Gesetz und das Meritum dieses Gesetzes bereits einmal verabschiedet und genehmigt hat und das sollte man respektieren. Die Grenzen, die uns der Art. 4 des Autonomiestatutes auferlegt, ...

BOATO (N.S.-N.L.): ... abbiamo votato contro.

PETERLINI (S.V.P.): ... aber der Regionalrat hat beschlossen. Es wäre ein Einfaches und eine ganz normale Regel der Demokratie, daß auch die Opposition und die Unterlieger bei einer Abstimmung, wenn ein Beschluß gefaßt ist, sich auch an diesen halten. Das ist eine übliche und normale Regel der demokratischen Form, auch wenn man dagegen gestimmt hat.

Die Einwände der Regierung betreffen also die Grenzen des Autonomiestatutes.

BOATO (N.S.-N.L.): Unterbricht.

PRESIDENTE: Consiglieri!

PETERLINI (S.V.P.): Die Grenzen des Autonomiestatutes sind so eng gesteckt, daß es bei diesem Gesetzentwurf darum gehen muß, diese Grenze bzw. die Grenze, die uns durch die Rückverweisung in diesem Falle auferlegt worden ist, tatsächlich vom Verfassungsgerichtshof überprüfen zu lassen. Die wesentliche und

entscheidende Frage, die dabei entsteht, ist folgende: Wir hätten zwar grundsätzlich die Möglichkeit, Gesetz zu erlassen und zu regeln; es steht aber die Grundsatzgesetzgebung des Staates aus. Nachdem es um eine sekundäre Zuständigkeit geht, muß sich das Regionalgesetz an die in den Staatsgesetzen festgelegten Grundsätze halten. Die Frage: Heißt das, wenn der Staat gesetzgeberisch untätig bleibt, daß die Region — dasselbe gilt für die Provinzen — dann abwarten muß und keine Gesetze erlassen darf? Das gilt nicht nur für diesen Bereich, sondern ist eine grundsätzliche Frage unserer Autonomie, die es, glaube ich, der Mühe wert ist, prüfen zu lassen durch einen Beharrungsbeschluß des Regionalrates und bei eventueller Anfechtung der Regierung durch den Verfassungsgerichtshof. Es geht darum, festzulegen: kann die Region und das Land, wenn die Regierung und das Parlament untätig bleiben, im Rahmen ihrer eigenen Zuständigkeiten nicht doch ihre Gesetze erlassen? Aber, wie gesagt, auf das Meritum möchte ich nicht eingehen. Nur ein Wort: Ich habe zwar Verständnis dafür, daß Sie nicht für die Bürgermeister eintreten; es ist ja ganz klar; die Neue Linke verfügt noch über keine Bürgermeister; wenn es so weit sein wird, wird sich in diesem Falle — das möchte ich zumindest als Hypothese in den Raum stellen — möglicherweise auch die Meinung ändern, wie halt öfters, wenn man selbst davon betroffen ist!

(Ci troviamo di fronte a un dato di fatto, che il Governo romano ha rinviato una legge con la motivazione, secondo la quale sarebbero stati varcati i limiti di cui all'art. 4 dello statuto di autonomia. Questa è l'opinione del Governo, ma ritengo corretto da parte del Consiglio regionale

di discutere questi aspetti, anzichè prendere atto, come è accaduto, di tale affermazione, per porre così in dubbio il merito del progetto di legge. Per quale motivo? Per rispetto verso il Consiglio regionale, al quale appartengono anche coloro che a suo tempo si erano espressi contro il progetto di legge, che ha approvato questo provvedimento nel merito e nel suo contenuto. I limiti che l'art. 4 dello statuto di autonomia ci impone ...

BOATO (N.S.-N.L.): ... abbiamo votato contro.

PETERLINI (S.V.P.): ... ma il Consiglio regionale ha approvato.

Sarebbe una semplice regola della democrazia che anche l'opposizione e coloro che si sono trovati in minoranza all'atto della votazione si attengano ad una deliberazione approvata. Questa è una normale ed abituale regola della forma democratica, anche se si ha espresso voto contrario.

Le osservazioni del Governo riguardano quindi i limiti dello statuto di autonomia.

BOATO (N.S.-N.L.): interrompe.

PRESIDENTE: Consigliere!

PETERLINI (S.V.P.): *I limiti dello statuto di autonomia sono talmente restrittivi, tanto che nel caso di questo progetto di legge si dovrebbe far esaminare dalla Corte Costituzionale il limite che ha condotto al rinvio della legge. La questione essenziale e determinante è la seguente: Fondamentalmente abbiamo la possibilità di emanare e regolamentare questa legge, mentre manca la legislazione di massima dello*

Stato. Trattandosi di una competenza secondaria la legge regionale deve essere emanata nell'ambito dei principi enunciati con legge nazionale. Ciò significa che la Regione ed anche eventualmente le Province non possono legiferare, qualora lo Stato pone in luce una sua inattività legislativa. Ciò non vale per questo settore, ma si tratta invece di una questione fondamentale della nostra autonomia, che varrebbe a mio avviso, la pena fare esaminare per mezzo di una deliberazione di riapprovazione da parte del Consiglio regionale, che come conseguenza avrebbe una eventuale impugnazione del Governo davanti alla Corte Costituzionale. Si tratta quindi di stabilire, se in caso di inoperosità del Governo centrale e del Parlamento la Regione e le Province possono legiferare nell'ambito delle proprie competenze. Come detto, non intendo entrare nel merito. Soltanto ancora una parola: Ho comprensione per Lei che non intende battersi a favore dei sindaci; è chiaro; la Nuova Sinistra non vanta nessun sindaco; se un domani dovesse verificarsi questo caso — pongo soltanto l'ipotesi —, Lei muterebbe probabilmente opinione, come spesso, quando si è interessati al problema.)

PRESIDENTE: Per la seconda volta? Prego, cons. Langer.

LANGER (N.L.-N.S.): Herr Präsident! Nach der Stellungnahme der Südtiroler Volkspartei muß ich doch noch zu zwei Punkten etwas sagen, und zwar erstens zum Ausmaß der Regionalgesetzgebung und zweitens zum Ausmaß der Diskussion über ein Gesetz anläßlich der Rückverweisung.

Zum Ausmaß der Regionalgesetzgebung: Wir

sind der Meinung — und wir haben kein Problem, das hier auch bei dieser Diskussion festzuhalten —, daß die Regionalgesetzgebung bezüglich der Gemeindeordnung tatsächlich ohne weiteres so weit gehen müßte, daß sie auch die Entscheidung beinhalten kann, Bürgermeistern eine Leibrente zu geben. Diesbezüglich teilen wir also den Standpunkt, den die Südtiroler Volkspartei und wahrscheinlich auch andere Kräfte in diesem Hause anläßlich des Beharrungsbeschlusses ausdrücken: eine Gesetzgebungsbefugnis über die Gemeindeordnung wäre recht armselig, wenn sie eine solche Entscheidung nicht auch beinhalten könnte! Gerade weil wir der Meinung sind, daß die Gesetzgebungsbefugnis des Regionalrates durchaus weiter reicht, als die Regierung es mit ihrem Rückverweisungsschreiben meint oder festgestellt haben möchte, gerade deswegen sehen wir uns umso mehr veranlaßt, unseren Standpunkt zum Inhalt des Gesetzes hier noch einmal klarzulegen. Wir müssen mit aller Entschiedenheit die Auffassung des Kollegen Peterlini zurückweisen, daß anläßlich der Wiederbehandlung eines rückverwiesenen Gesetzentwurfes die Diskussion von vornherein sich nur: a) auf die Rückverweisungsgründe und b) auf die eventuell eingeführten Änderungen oder Neuerungen beziehen dürfte. Denn wir wissen aus dem Statut und aus der Geschäftsordnung, daß die Wiederbehandlung eines rückverwiesenen Gesetzes voll und ganz eine Neubehandlung darstellt, daß es also durchaus möglich wäre und auch bereits vorgekommen ist, daß beispielsweise politische Kräfte in diesem Hause anläßlich der Wiederbehandlung ihren Standpunkt zu früher bereits behandelten Gesetzen in der Zwischenzeit geändert haben, daß sich neue Erkenntnisse ergeben, daß inzwischen in der Öffentlichkeit

oder auch im Regionalrat neue Gesichtspunkte aufgetaucht sind, auf die man eingehen möchte usw.

Wir möchten uns also strengstens verbitten — und ich glaube, daß das schon auch den Präsidenten der Versammlung angeht —, daß irgendjemand den Versuch macht, hier einen Grundsatz aufzustellen, daß anläßlich der Neubehandlung rückverwiesener Gesetzentwürfe die Diskussion in irgendeiner Weise eingeschränkt werden könnte. Wir vertreten und praktizieren den Standpunkt der völligen Diskussionsfreiheit, so wie es Statut und Geschäftsordnung vorsehen und so wie es bis jetzt auch unbeanstandet gehandhabt worden ist, daß also bei jedem Gesetz, das in diesem Regionalrat behandelt wird, auch wenn es sich um ein rückverwiesenes Gesetz handelt, durchaus die Möglichkeit bestehen muß, zur ganzen Materie noch einmal Stellung zu nehmen, auch für diejenigen, die das bereits getan haben, so wie umgekehrt sich der Fall ergeben kann, daß anläßlich der Rückverweisung politische Kräfte, die sich aus irgendeinem Grund früher nicht geäußert haben, entweder weil sie im Regionalrat nicht vertreten waren oder weil sie in der Diskussion nicht das Wort ergriffen haben oder weil sie gerade gefehlt haben bzw. deren Vertreter usw., daß also die volle Freiheit zur Diskussion anläßlich der Rückverweisung gegeben sein muß. Danke!

(Signor Presidente! Dopo la presa di posizione dello S.V.P. devo intervenire ancora su due punti e precisamente sulla misura della legislazione regionale e sulla portata della discussione su una legge in occasione del suo rinvio.

In merito alla legislazione regionale: Siamo dell'opinione — e non abbiamo problema alcuno di porre un punto fermo in questa discussione — che la legislazione regionale concernente l'ordinamento dei Comuni debba essere effettivamente così estesa, da poter decidere la concessione o meno di un assegno vitalizio ai sindaci. A tal proposito condividiamo il punto di vista espresso dallo S.V.P. e probabilmente anche da altre forze rappresentate in quest'aula, in occasione del provvedimento di sostegno: una legislazione sull'ordinamento dei Comuni sarebbe veramente povera, se non potesse contenere pure la facoltà di una decisione simile. E proprio per questa nostra opinione che la competenza legislativa del Consiglio regionale è più ampia di quanto il Governo centrale afferma nella lettera di rinvio, o meglio che vorrebbe saperla meno ampia, ci sentiamo invitati ad illustrare nuovamente il nostro punto di vista in merito al contenuto della legge. Dobbiamo respingere con ogni determinazione l'opinione del collega Peterlini che nel caso di una ridiscussione di un progetto di legge rinviato, ci si dovrebbe limitare a discutere i motivi di rinvio o le eventuali modifiche apportate. Sappiamo per statuto e per il regolamento interno che la ridiscussione di una legge rinviata corrisponde ad una nuova trattazione, per cui sarebbe senz'altro possibile ed è anche accaduto che forze politiche rappresentate in quest'aula hanno mutato nel corso della ridiscussione il proprio punto di vista rispetto al dibattito svoltosi in occasione della prima trattazione, che nel frattempo si erano verificati nuovi avvenimenti e che nell'opinione pubblica o anche nel Consiglio regionale erano sorti nuovi punti di vista che si desiderava cogliere ecc.

Non desideriamo nella maniera più assoluta — credo che ciò interessi pure il Presidente dell'assemblea — che qualcuno cerchi di far valere un principio che possa limitare in certo qual modo la ridiscussione di progetti di legge rinviati. Noi siamo e pratichiamo la completa libertà di discussione ogni qual volta che lo statuto ed il regolamento interno lo permettono, dato che tanto è già avvenuto senza contestazioni; ogni legge posta in discussione in Consiglio regionale, anche se si tratta di una legge rinviata, deve poter essere discussa nella sua materia globale, anche da parte di coloro che vi hanno già preso posizione, poichè viceversa potrebbe verificarsi il caso che forze politiche in occasione della prima trattazione non si siano espresse, perchè non rappresentate in Consiglio regionale, per la non partecipazione alla discussione o per l'assenza dei loro rappresentanti. Siamo pertanto per la piena libertà di discussione anche quando si tratta di leggi già rinviate.)

PRESIDENTE: Altri? Prego, cons. Tomazzoni.

TOMAZZONI (P.S.I.): Signor Presidente, per dire che il PSI ha già espresso, in occasione della discussione del disegno di legge, il suo parere. E abbiamo anche detto che non siamo pregiudizialmente contrari a questa scelta che il Consiglio regionale va a fare, benchè poi in merito ad alcuni aspetti del disegno di legge non ci troviamo d'accordo, alcuni aspetti che sono anche importanti e in modo particolare a quello della retroattività, che è prevista nel disegno di legge.

Non voglio qui quindi ribadire le nostre posizioni. Ci tenevo solo a dire che non è una posizione pregiudiziale, ma solo una valutazione

nel merito di alcuni articoli, di alcune norme che noi non condividiamo così come sono formulate.

Non sono d'accordo con quanto ha detto il cons. Peterlini circa la non discutibilità del disegno di legge, perchè penso che sia libertà del Consiglio o sia opportuno lasciare questa possibilità al Consiglio anche di rivedere eventuali norme che nel frattempo si fossero trovate non adeguate o non corrispondenti alla volontà del Consiglio stesso, oppure ci potrebbe essere anche il caso di un cambiamento di opinione, per cui si potrebbero introdurre nuovi emendamenti. Noi non ci impegnamo a presentare emendamenti perchè sappiamo già che fine farebbero, in quanto nella discussione, che era stata fatta a suo tempo, abbiamo visto che c'era un muro, una impossibilità di ottenere dei risultati per il miglioramento, secondo le nostre intenzioni, di questo disegno di legge.

Per quanto riguarda poi il merito del rigetto da parte del Governo è una questione estremamente delicata, e qui possiamo essere d'accordo invece con il cons. Peterlini nel dire che una nostra competenza debba poter essere esercitata anche nel caso in cui il Governo non emana proprie leggi, altrimenti ci tagliano le nostre possibilità autonomistiche, la nostra capacità di operare sul piano autonomistico. Su questo siamo d'accordo. Quindi è anche interessante che si pronunci la Corte Costituzionale su questo aspetto, che ci sembra importante. Per converso però dovremmo dire che nel caso in cui invece ci fossero leggi dello Stato, riforme dello Stato che toccano anche competenze della Regione o delle Province, fino a quando la Regione e le Province non legiferano dovrebbero valere le riforme, cosa che non avviene normalmente nella nostra

Provincia. Quindi qui non usiamo la stessa misura o lo stesso principio che usiamo per questo disegno di legge che noi condividiamo.

Tanto per fare un solo esempio, ma ne potrei fare tantissimi, la legge di riforma della RAI-TV, la legge 103 del 1975, che prevede anche la possibilità di costituire il comitato di vigilanza nella nostra Regione, non è stata applicata. Potrei fare poi un lunghissimo elenco di leggi nazionali, basta pensare che non abbiamo i distretti scolastici nella nostra Provincia, nel campo dell'agricoltura, in una serie di settori nei quali noi abbiamo dimostrato di non voler applicare l'art. 105 del nostro statuto che dice espressamente che qualora ci siano delle leggi o delle riforme in campo nazionale che riguardano competenze della Regione e delle Province, e la Regione o le Province non abbiano ancora legiferato, valgono e sono applicate le leggi dello Stato.

Quindi qui devo far notare, sottolineare questa contraddizione, che viene a emergere nelle posizioni dei partiti di maggioranza: quando a loro serve allora tengono conto dello statuto e dell'autonomia, quando non serve lo statuto si può anche mettere sotto i piedi o calpestare, e non abbiamo nessuna possibilità di ricorso, di impugnativa di queste carenze o di questa non osservanza dello statuto.

Quindi le minoranze o coloro che non fossero d'accordo o volessero l'applicazione dello statuto non hanno neanche gli strumenti per ottenere questo. Volevo sottolineare questa contraddizione, ma nello stesso tempo dire che su questo principio della nostra possibilità di operare e di legiferare, anche in carenza delle leggi dello Stato, in materie che sono di nostra competenza, noi siamo d'accordo.

PRESIDENTE: Prego, cons. Panza.

PANZA (P.C.I.): Io credo di dover dire che noi saremmo tutt'altro che insensibili se fossimo chiamati oggi a pronunciarsi su una eventuale prevaricazione dello Stato nei confronti della Regione. Io ritengo che da questo punto di vista chi era convinto che la legge, così come approvata, fosse una legge giusta, è giusto che riconfermi questo suo impegno, come sarebbe giusto che, di fronte a un problema di questo tipo, il Consiglio fosse chiamato a pronunciarsi su questo e forse su questo potremmo avere anche una posizione diversa da quella che abbiamo avuto nel merito della legge. Tengo a precisare però, almeno è la valutazione nostra, qui in questa sede noi non siamo chiamati a pronunciarsi sul comportamento fiscale del Governo, ma siamo chiamati a pronunciarsi su un testo di legge preciso, che è un articolato di legge con i suoi contenuti, sui quali noi avevamo assunto un atteggiamento di astensione, ricordo molto bene per almeno tre obiezioni: la prima, che in definitiva mancava un calcolo della prevedibilità di spesa che si andava ad addossare ai comuni; la seconda obiezione, che l'onere che veniva versato ai comuni rimaneva anche se in parte era stato compensato con l'intervento della Regione; e terza osservazione, che, tutto sommato, noi andavamo a determinare situazioni per le quali si estendeva la platea non degli aventi diritto alla pensione, ma degli aventi diritto a doppia pensione. Ora sulla base di queste considerazioni, pur rendendoci conto che esiste anche un problema rovescio, che è quello di riconoscere in un certo modo anche un non danno a chi si trova a svolgere incarichi pubblici come quelli di sindaco, avevamo ritenuto di non

dare il nostro voto favorevole.

Poichè oggi siamo chiamati a ripronunciarci su un disegno di legge che dice le stesse cose, io posso anticiparvi fin d'ora che il nostro voto sarà di astensione.

PRESIDENTE: Prego, cons. Grigolli.

GRIGOLLI (D.C.): Io credo che si possa convenire sulla proposta della Giunta, quale è stata portata in commissione, nel senso che l'atteggiamento della Giunta in sostanza esprime una linea di correttezza. Cioè noi come in altri casi è avvenuto, non è il primo caso questo che si registra, andiamo a chiedere al supremo organo giurisdizionale un pronunciamento che esprima una linea di comportamento e che al tempo stesso valuti il grado, il livello, la sostanza delle competenze autonomistiche nei rapporti con il quadro statutale. Credo che il dire questo non è sostenere una tesi ad oltranza, nè creare fatti preoccupanti, è solamente accedere alla sede della pronuncia del diritto a livello supremo. Credo che questo sia importante anche perchè, stando a questo punto, in questo andare e venire delle leggi che il Governo rinvia, avremmo una fase esasperata di tensione tra Regione, a modo loro anche a livello provinciale evidentemente, e lo Stato e il Governo, senza un chiarimento preciso. Ora evidentemente in questa circostanza si dimostra come il richiedere che la nostra competenza regionale in materia di ordinamento dei comuni abbia questa premessa del Parlamento, della legge di riforma a livello statale, sia in certo modo un trabocchetto o possa diventare un fatto esasperante ed estenuante, che se, per difficoltà proprie, per difficoltà politiche, per situazioni contingenti, il Parlamento non legife-

rasse in materia come fatto primario, noi non potremmo quasi mai, o comunque in tempi lunghissimi e chissà quali, esprimere la nostra competenza a nostro livello. Cioè qui veramente deve la Corte dire la sua e speriamo che lo dica in termini brevi e vicini, in modo che questo ambito di competenza in questo settore di ordinamento dei comuni possa essere chiaramente definito e delineato; da questo punto di vista noi possiamo convenire che la strada da seguire della riapprovazione della legge sia quella corretta, pertinente, in modo che a quel punto la Corte al suo livello dirà una parola decisiva e verificatrice sia nei confronti nostri, ma anche nei confronti col Parlamento e quindi con una delimitazione di competenze, che sia quella stabilizzata e definita.

PRESIDENTE: Altri? Prego, assessore Ongari.

ONGARI (assessore enti locali — D.C.): La nostra posizione è stata espressa in commissione in maniera molto precisa. D'altra parte se si sta alla motivazione del rinvio del Governo non è da ripresentare perchè non è correggibile, cioè il Governo non ha fatto rilievi nel senso di dire: avete creato sperequazioni, avete addossato ai comuni; l'altra volta aveva rilevato che quella piccola percentuale, se ricordo bene il 5 per cento a carico dei comuni, non doveva essere ed è stata tolta; questa volta è veramente una questione di principio perchè dice: "Non esiste nell'ordinamento questo tipo di intervento, nell'ordinamento dei comuni, quindi voi non potete legiferare". A questo punto potremmo ritoccare il disegno di legge nel merito, apportando molti miglioramenti, però la sostanza rimarrebbe ancora quella, cioè sarebbe

soggetto allo stesso tipo di rinvio. Ora io, siccome ho avuto anche un incontro in sede ministeriale e ho discusso a lungo con i funzionari su questo problema, mi sono convinto che l'unica strada perseguibile è quella di adire alla Corte Costituzionale, perchè ho posto in maniera esplicita una problema molto più grosso di questo, e cioè se lo stesso discorso, per esempio, vale anche per quanto concerne l'ordinamento dei comuni, cioè se noi non potremmo muoverci in nessun modo in carenza della riforma dello Stato e mi hanno detto: No, se lei si muove noi respingiamo la legge.

Allora andiamo a vedere a livello giusto, cioè a livello di Corte Costituzionale quale può essere l'esercizio effettivo di una competenza di secondo grado come quella prevista dall'art. 5. E andiamoci senza perdere tempo a far modifiche, perchè potremmo anche scegliere quella strada, modificare, far rinviare un'altra volta e mandare un testo un pò meglio congegnato. A questo punto il problema è solo di andare a vedere alla fonte quali sono veramente i limiti, nell'esercizio di una competenza secondaria, in carenza di principi generali da parte dello Stato e vedere anche possibilmente se dalla Corte una volta tanto potessimo avere delle indicazioni un pò più precise, che ci consentano di capire quali sono i limiti di competenza, relativamente ai principi generali contenuti nelle leggi dello Stato.

Quindi evidentemente ogni gruppo tragga le sue conclusioni, la Giunta ha assunto in commissione questo orientamento, intende esplicitarlo in maniera breve ma molto chiara perchè non ci siano equivoci di nessun genere. Credo che questa impostazione, al di là delle valutazioni da fare nel merito, che ogni gruppo può fare come

intende fare, venga presa in maniera estremamente precisa, perchè è un tema che tocca in maniera veramente pesante l'esercizio di competenze previste dallo statuto di autonomia.

(Assume la Presidenza il Vicepresidente Achmüller)

PRESIDENTE: Wer meldet sich zu Wort? Niemand in der Generaldebatte. Wir stimmen ab über den Übergang zur Sachdebatte. Wer dafür ist, möchte die Hand erheben. Dagegen? Stimmenthaltung? Der Übergang ist mit 2 Gegenstimmen und 7 Stimmenthaltungen genehmigt.

Chi chiede la parola? Nessuno interviene nel dibattito generale. Pongo in votazione il passaggio alla discussione articolata. Chi è favorevole, è pregato di alzare la mano. Contrari? Astensioni? Il passaggio è approvato con 2 voti contrari e 7 astensioni.

Art. 1

Requisiti per il conseguimento dell'assegno vitalizio

Al sindaco viene corrisposto un assegno vitalizio secondo le norme contenute nella presente legge.

L'assegno vitalizio è liquidato:

- a) ai sindaci cessati dal mandato che **abbiano** compiuto il sessantesimo anno di età ed abbiano corrisposto i contributi per un periodo di almeno cinque anni o per un'intera legislatura;
- b) ai sindaci divenuti inabili al lavoro a causa

dell'ufficio espletato in modo permanente durante l'esercizio del mandato, sempre che cessino dalla carica, qualunque sia il periodo di contribuzione alla Cassa.

Lo metto in votazione: è approvato a maggioranza con 1 voto contrario e 5 astenuti.

Art. 2

Misura dell'assegno vitalizio.

Dopo una legislatura o un periodo di almeno cinque anni di contribuzione, al sindaco spetta l'assegno vitalizio pari al venti per cento dell'indennità di carica minima prevista dall'articolo 1 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 4 e successive modifiche concernente norme sull'indennità di carica agli amministratori comunali. Nella stessa misura l'assegno è liquidato nell'ipotesi di cui alla lettera b) del precedente articolo, qualora il periodo di contribuzione sia inferiore a cinque anni.

Per ogni successivo anno di contribuzione l'assegno vitalizio viene aumentato del tre per cento dell'indennità di carica minima, fino a raggiungere il massimo di venti anni di contribuzione.

L'assegno vitalizio spetta dodici volte all'anno ed è commisurato alla media dell'indennità spettante di diritto nell'ultimo quinquennio ovvero nell'ultimo periodo di amministrazione. Se in data successiva a quella di liquidazione dell'assegno vitalizio la base di determinazione dell'indennità di carica avesse a subire variazioni, la misura dell'assegno è riferita a tale nuova base.

Lo metto in votazione: è approvato a maggioranza con 1 voto contrario e 6 astenuti.

Art. 3**Cumulabilità dell'assegno vitalizio**

L'assegno vitalizio è cumulabile con i trattamenti di quiescenza goduti a qualsiasi titolo.

Chi chiede la parola? Prego, cons. Langer.

LANGER (N.L.-N.S.): Herr Präsident! Mit diesem Artikel wird ausdrücklich der springende Punkt dieses Gesetzentwurfes festgehalten, daß es sich nämlich wirklich um eine zweite oder unter Umständen dritte Pension handelt, um eine Altersversorgung also, die nicht den Zweck verfolgt, denjenigen, die sonst keine Altersversorgung haben und die vielleicht durch ihr Bürgermeisteramt die Gelegenheit versäumt haben, vor allem in früheren Jahren und Jahrzehnten entsprechend bei irgendeiner Pensionskasse einzuzahlen, denen also nachzuhelfen, sondern mit diesem Artikel wird ganz klar gesagt, daß die Bürgermeisterversicherung oder die Bürgermeisterleibrente zu den übrigen Altersversorgungen hinzukommt und also ganz spezifisch eine "Art Verlängerung" der Amtsent-schädigung in das Pensionsalter bedeutet.

Unserer Meinung nach ist das der charakterisierende Punkt dieses Gesetzentwurfes und es ist der Punkt, der uns am meisten in unserer Überzeugung bestärkt, nicht nur gegen diesen Artikel zu stimmen, sondern gegen den ganzen Gesetzentwurf!

(Signor Presidente! Con questo articolo si fissa espressamente il punto saliente di questo progetto di legge, che si tratta effettivamente di una seconda, se non addirittura di una terza

pensione, dunque di una previdenza per la vecchiaia, che non persegue lo scopo di aiutare coloro, che altrimenti sarebbero senza previdenza e che forse avendo rivestito la carica di sindaco hanno perso l'occasione negli anni precedenti o nei decenni precedenti di versare i contributi a qualche cassa di pensione, ma con questo articolo si afferma chiaramente che la pensione e l'assegno vitalizio del sindaco viene accumulato ad altre previdenze e quindi si tratta specificatamente del prolungamento nella vecchiaia dell'indennità di carica.

A nostro avviso è questo il punto che caratterizza il presente progetto di legge e proprio questo punto rafforza soprattutto la nostra convinzione di non votare soltanto contro questo articolo ma contro tutto il provvedimento legislativo.)

PRESIDENTE: Metto in votazione l'art. 3: è approvato a maggioranza con 5 astensioni.

Art. 4**Sospensione dell'assegno vitalizio**

L'assegno vitalizio viene sospeso se il titolare viene rieletto sindaco o eletto Consigliere regionale, deputato o senatore o membro del Parlamento europeo.

Lo metto in votazione: è approvato a maggioranza con 8 astenuti

Art. 5**Valutazione della frazione di anno**

Agli effetti del computo del periodo di contribuzione per la determinazione dell'assegno

vitalizio, la frazione di anno superiore a sei mesi si considera come anno intero, fermo restando minimo di cinque effettivi di contribuzione ovvero di una intera legislatura.

Lo metto in votazione: è approvato a maggioranza con 3 voti contrari e 4 astenuti.

Art. 6

Decorrenza dell'assegno.

L'assegno vitalizio decorre dal giorno in cui è maturato il diritto.

L'assegno vitalizio viene corrisposto in mensilità posticipate.

Lo metto in votazione: è approvato con 8 astenuti.

Art. 7

Istituzione del consorzio.

Per l'amministrazione dei fondi e la liquidazione dell'assegno vitalizio è costituito un consorzio per la Provincia di Trento e uno per la provincia di Bolzano, del quale fanno parte tutti i Comuni della rispettiva provincia. Il consorzio per la provincia di Trento ha sede in Trento e quello per la provincia di Bolzano in Bolzano.

Lo metto in votazione: è approvato a maggioranza con 8 astenuti.

Art. 8

Organi del consorzio.

Sono organi del consorzio l'assemblea generale, la Giunta esecutiva ed il presidente. Gli

organi rimangono in carica per la durata del periodo di amministrazione dei consigli comunali.

Lo metto in votazione: è approvato a maggioranza con 4 astenuti.

Art. 9

Assemblea generale.

L'assemblea generale è costituita dai sindaci dei Comuni consorziati.

Spetta all'assemblea generale:

- 1) l'elezione dei membri e dei sostituti della giunta esecutiva;
- 2) l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
- 3) l'approvazione dello statuto e dei regolamenti;
- 4) l'adozione dei provvedimenti relativi a tutte le questioni che le vengono sottoposte dalla giunta esecutiva.

Lo metto in votazione: è approvato a maggioranza con 8 astenuti.

Art. 10

La giunta esecutiva

La giunta esecutiva è composta da non meno di cinque e non più di undici membri.

Per ogni membro è da eleggere un sostituto.

La giunta esecutiva esercita tutti i compiti e mansioni non espressamente riservate all'assemblea generale od al presidente.

Lo metto in votazione: è approvato a maggioranza con 8 astenuti.

Art. 11
Il presidente.

Il presidente viene eletto dalla giunta esecutiva nel proprio seno. La giunta esecutiva elegge anche un vicepresidente.

Il presidente rappresenta il consorzio verso l'esterno; inoltre ha il compito:

- a) di convocare l'assemblea generale e la giunta esecutiva;
- b) di dare esecuzione alle delibere dell'assemblea generale e della giunta esecutiva. L'emanazione di decisioni è riservata alla giunta esecutiva.

Lo metto in votazione: è approvato a maggioranza con 8 astenuti.

Art. 12
Esercizio gratuito delle cariche.

Le cariche del presidente e di membro di giunta del consorzio sono gratuite.

Lo metto in votazione: è approvato a maggioranza con 4 astenuti.

Art. 13
Regolamento.

Con apposito regolamento l'assemblea generale può approvare le norme per il funzionamento e per la disciplina dell'attività del consorzio.

Il consorzio può valersi degli uffici e del personale di altro ente idoneo avente per fine la difesa degli interessi e l'assistenza dei Comuni o può costituire un proprio ufficio.

Lo metto in votazione: è approvato a maggioranza con 7 astenuti.

Art. 14
Dotazione del fondo.

Il fondo è costituito da:

- a) contributi dei sindaci nella misura del venti per cento dell'indennità di carica spettante di diritto;
- b) garanzia dei comuni;
- c) altri introiti.

Il versamento dei contributi da parte dei sindaci nelle misure di cui alla precedente lettera a), è obbligatorio.

Il sindaco che abbia espletato il mandato per almeno tre anni ed abbia versato i contributi di cui alla lettera a) del presente articolo, può proseguire con la contribuzione volontaria fino al raggiungimento del periodo di cinque anni.

E' esclusa ogni altra forma di contribuzione volontaria.

Lo metto in votazione: è approvato a maggioranza con 7 voti contrari.

Art. 15
Garanzia dei Comuni.

In caso di insufficienza degli introiti di cui alle lettere a) e c) del precedente articolo, i Comuni consorziati devono versare al consorzio somme dell'importo pari al disavanzo annuale. Il disavanzo è diviso fra tutti i Comuni in corrispondenza della popolazione residente in base all'ultimo censimento ufficiale della popolazione.

Lo metto in votazione: è approvato a maggioranza con 7 voti contrari e 2 astenuti.

Art. 16

Al primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 4 le parole "stipendio base iniziale lordo spettante al segretario del rispettivo Comune", sono sostituite dalle parole "stipendio base lordo spettante al segretario del rispettivo Comune dopo dieci anni di servizio".

Lo metto in votazione: è approvato a maggioranza con 3 voti contrari e 5 astenuti.

Art. 17

Rinvio all'Ordinamento dei Comuni.

Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le norme della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modifiche.

Lo metto in votazione: è approvato a maggioranza con 7 astenuti.

Art. 18

Norma transitoria.

I sindaci in carica alla data di entrata in vigore della presente legge o durante le legislature scadute dopo il 1° gennaio 1974, e che abbiano ricoperto la carica per almeno una legislatura, o per un periodo di almeno quattro anni, possono riscattare i precedenti anni di esercizio del mandato, versando al fondo contributi del dieci per cento per gli anni arretrati, prendendo come base l'indennità di carica minima spettante

prevista all'articolo 1 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 4 e successive modifiche, concernente norme sull'indennità di carica agli amministratori comunali.

La domanda di riscatto di cui al precedente comma deve essere presentata al consorzio entro tre mesi dalla data di costituzione del consorzio provinciale di cui all'articolo 7 della presente legge.

Il contributo di riscatto deve essere versato al consorzio in unica soluzione; la giunta esecutiva può autorizzare il pagamento in non più di cinque rate annuali limitatamente a comprovate condizioni disagiate del presentatore della domanda di riscatto.

Lo metto in votazione: è approvato a maggioranza con 4 voti contrari e 5 astensioni.

Art. 19

Norma finanziaria.

Al fine di agevolare la costituzione e il funzionamento dei consorzi provinciali previsti dall'articolo 7 della presente legge, è autorizzato per l'anno 1980 lo stanziamento di lire 100 milioni da ripartire in parti uguali tra i due consorzi.

Per la copertura dell'eventuale disavanzo annuale la Giunta regionale è autorizzata a concedere sovvenzioni a ciascun consorzio nei limiti massimi del cinquanta per cento del disavanzo stesso. La liquidazione delle sovvenzioni è subordinata alla presentazione di idonea documentazione e giustificazione del disavanzo e alla dimostrazione dell'avvenuta adozione dei provvedimenti necessari per il riassorbimento della quota non coperta da sovvenzioni e per il

pareggio della gestione annuale.

A tal fine, a decorrere dall'anno 1982, con la legge di bilancio verrà determinata la quota di spesa a carico dei relativi esercizi.

All'onere di lire 100 milioni a carico del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1980, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio in corso.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

La parola al cons. Peterlini.

PETERLINI (S.V.P.): Ich ersuche um eine kurze **Unterbrechung** der Sitzung — ich würde **vorschlagen** für 20 Minuten bis eine halbe Stunde —, damit die S.V.P. —Fraktion sich kurz beraten kann. Es geht praktisch um folgendes: Wir müßten jetzt formell gesehen das Jahr 1980 mit 1981 austauschen, logischerweise, weil es ja um den Haushalt 1981 geht, würden aber durch eine solche Änderung nicht mehr einen Beharrungsbeschuß im Sinne des Autonomiestatutes treffen können, weil bei einem abgeänderten Text ja nicht mehr ein Beharrungsbeschuß als solcher vorliegt. Ich bitte deshalb um diese halbstündige Unterbrechung, Herr Präsident, und hätte nur eine Bitte, daß die Mitglieder des Regionalrates anschließend auch noch dabei sind, weil es ja auch die absolute Mehrheit für einen eventuellen Beharrungsbeschuß braucht. Wir müssen darüber noch entscheiden!

(Prego di voler interrompere brevemente la seduta — propongo da 20 a 30 minuti —, per

permettere al gruppo consiliare dello S.V.P. di consultarsi brevemente. Si tratta praticamente di sostituire formalmente l'anno 1980 con il 1981, è logico, in quanto si tratta del bilancio del 1981, ma una simile modifica non ci permetterebbe più di approvare a sensi dello statuto di autonomia una deliberazione di sostegno, in quanto un testo modificato non è più oggetto di riapprovazione. Prego di voler interrompere per mezz'ora la seduta e rivolgo la preghiera ai Consiglieri regionali di voler presenziare successivamente in aula, dato che una eventuale riapprovazione richiede la maggioranza assoluta. Dobbiamo ancora decidere a tal proposito!)

PRESIDENTE: Es ist eine Unterbrechung angesucht worden.

E' stata chiesta un'interruzione dal gruppo della SVP, la richiesta è approvata, la seduta è sospesa per 20 minuti.

Volevo annunciare però che oggi si continua con la seduta fino alle 14 e poi si chiude.

(Ore 11.15)

Ore 11.55

(Assume la Presidenza il Presidente Paris)

PRESIDENTE: La seduta riprende. Se ho capito bene era stata chiesta la sospensione per valutare la portata e la procedibilità sulla norma finanziaria, in relazione al riferimento che nel testo originario lo stanziamento è previsto sul bilancio '80, che, in via di principio, dobbiamo convenire che è già trascorso.

Prego, assessore Ongari.

ONGARI (assessore enti locali — D.C.): La Giunta si è fatta carico di esaminare con gli uffici il problema sollevato dalla SVP e, secondo la ragioneria generale, il testo non va modificato, perchè gli stanziamenti erano stati previsti per l'anno 1980, è già in bilancio '81, qui c'è il riferimento a decorrere dall'anno '82 e quindi è corretto, perciò si tratterà di fare dopo eventualmente variazioni di bilancio interne per gli spostamenti, però il testo così come formulato, così come impostato va comunque mantenuto.

Così non si pone il problema se sia da mantenere comunque sapendo che non è del tutto corretto, il testo così corretto va mantenuto. Io desidero, dal momento che ho la parola, approfittarne per invitare tutti i gruppi a valutare l'impostazione che è stata data nella ripresentazione di questo disegno di legge. Siccome si tratta di adire alla Corte Costituzionale, e mi pare di aver recepito una certa disponibilità da parte di quasi tutta l'Assemblea, dal momento che occorre anche una maggioranza qualificata per la rivotazione di un disegno di legge rinviato dal Governo, io inviterei tutti i gruppi a fare in modo che ne esca una votazione che sia l'espressione non tanto del merito, ma tanto, perchè a questo punto di questo si tratta, dell'esigenza di salvaguardare l'autonomia e di avere dalla Corte Costituzionale indicazioni precise in merito ad una competenza che, a nostro giudizio, nel rinvio del Governo, così come è motivato, è stata largamente violata.

PRESIDENTE: Altri? Prego, cons. Langer.

LANGER (N.S.-N.L.): Signor Presidente, mi sembra che l'appello che ha fatto in questo momento l'assessore agli enti locali sia un

appello quanto mai necessario dal suo punto di vista, perchè dopo una serie di pause e di conte la maggioranza sa di non avere la maggioranza necessaria per l'approvazione di un disegno di legge rinviato, cioè i 36 voti con i quali questo disegno di legge dovrebbe essere ribadito per seguire poi l'iter previsto dallo statuto in fatto di leggi precedentemente rinviate dal Governo, sulle quali invece il Consiglio voglia insistere. Per quanto ci riguarda noi non possiamo accogliere l'invito dell'assessore che dice: Anche a chi facesse schifo questa legge per salvare l'autonomia la voti ugualmente, perchè così, in linea di principio, perlomeno di ribadisce l'ampiezza o l'estensione della potestà regionale, sulla quale peraltro noi concordiamo come abbiamo dichiarato prima. Ci sembra appunto tortuosa la procedura di tirare la seduta fino al momento in cui si spera di avere il momento felice, in cui i 36 consiglieri di maggioranza siano presenti e ribadiamo che, pur con le considerazioni sulla portata dell'autonomia che facevamo prima, non possiamo transigere e ci opporremo a questo disegno di legge perchè lo riteniamo sostanzialmente un'apertura di fronte della doppia o plurima pensione e della, come si diceva prima, professionalizzazione ancora ulteriore di uno strato, che fa politica per mestiere.

PRESIDENTE: Sull'art. 19 vero? Prego, cons. Panza.

PANZA (P.C.I.): Dichiarazioni di voto?

PRESIDENTE: No, no, siamo in discussione dell'art. 19, le dichiarazioni di voto seguiranno dopo questa votazione. Prego, cons. Panza.

PANZA (P.C.I.): Mi rendo conto che l'invito che ha fatto l'assessore Ongari debba essere un invito che non va sottovalutato in rapporto alla questione che lui ha posto, cioè quella di avere la maggioranza qualificata per poter chiedere il giudizio della Corte Costituzionale.

D'altra parte però non mi sembra neanche che i gruppi che hanno assunto su questo disegno di legge, dal momento che si tratta di pronunciarsi su questo disegno di legge, possono decidere un mutamento di atteggiamento. Rilevando peraltro che mancano parecchi consiglieri della maggioranza, che dovrebbero essere quelli impegnati a sostenere il disegno di legge, e anche ai fini di consentire una riflessione sulla proposta che in definitiva l'assessore ha fatto, io riterrei opportuno che si soprassedesse alla votazione sospendendola, passando all'altro punto all'ordine del giorno e riprendendola giovedì prossimo.

PRESIDENTE: C'è una proposta, se ho capito bene, di sospensione, innestata sul ragionamento dell'assessore proponente. Io direi di procedere così: vale questa proposta subito dopo la votazione dell'art. 19 evidentemente. In ogni caso procediamo così: se c'è qualcun altro che chiede di parlare sull'art. 19, che è poi la norma finanziaria, è ammesso a parlare, lo mettiamo in votazione, immediatamente dopo metto in discussione la proposta del cons. Panza. Mi pare la procedura più semplice.

Altri intendono parlare sull'art. 19? No.

E' in votazione l'art. 19: è approvato a maggioranza con 3 voti contrari e 9 astenuti.

E' in discussione la proposta del cons. Panza, il quale dice: sospendiamo a questo punto, meditiamo sulla questione sottoposta dall'asses-

sore proponente e ci regoliamo successivamente. Sulla proposta del cons. Panza due pro e due contro.

La proposta del cons. Panza è questa: poichè l'assessore di merito proponente ha richiamato l'Assemblea sulla circostanza che, in base al terzo-quarto comma dell'art. 55, per considerare approvata la legge e quindi per accedere all'ulteriore confronto con il Governo fino alla discussione in Corte, è necessario avere 36 voti, cioè la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, e siccome questo investe in qualche modo la difesa dell'autonomia ecc. ecc., — mi pare che questa è la motivazione del cons. Panza —, dice: piuttosto che pregiudicare questo, ci ripensiamo un momento e quindi sospendiamo. Allora sulla proposta possono parlare due pro e due contro.

Chi chiede di parlare? Cons. Grigolli, prego.

GRIGOLLI (D.C.): E' una specie di dichiarazione di voto anticipata. Forse ci potremmo pronunciare in via di buon comportamento e di buona comprensione reciproca, cioè credo che i 36 ci siano, tutto sommato, ma non voglio anticipare un mio giudizio, è una mia impressione. Credo che se votiamo nel profilo al quale si è riferito l'assessore Ongari, cioè è una dichiarazione di accertamento nel profilo autonomistico, sulla quale noi non diamo giudizi di merito e di sottolineatura particolare, quindi ci rimettiamo al giudice competente in queste cose, credo che la valutazione positiva può andare più in là della stretta maggioranza di Governo, che, tutto sommato però, mi pare che raggiunga già il quorum al quale si è riferito il Presidente. Quindi credo che con un pò di buona volontà e nel puro profilo autonomistico, i 36 si possono raggiun-

gere, ma qui qualcuno deve dirlo se è disponibile o meno, per il nostro comportamento, altrimenti dovrebbe aver corso la proposta Panza. Io mi pongo negativamente in questo momento sulla proposta Panza, perchè mi pare che la comprensione dell'aula ci sia e quindi sia possibile raggiungere i 36.

PRESIDENTE: Altri? Prego, cons. Langer. Pro o contro? Contro.

LANGER (N.S.-N.L.): Io parlo contro la proposta Panza, pur comprendendola nella sua motivazione, ma ritengo che ogni forza debba assumersi la sua responsabilità politica su questa legge e non nascondersi dietro il paravento autonomistico, che adesso il cons. Grigolli evocava. Perchè c'è poco da dire, uno può nobilmente dire: noi votiamo a favore di questa legge solo per consentire che la Corte Costituzionale si pronunci in proposito; ma sappiamo benissimo che se la Corte Costituzionale si pronuncia favorevolmente alla competenza regionale fa passare anche questa legge così come è, nel senso che non stiamo invocando un giudizio astratto sui limiti e sulle dimensioni dell'autonomia regionale, ma stiamo invocando caso mai un giudizio sulla costituzionalità di questa legge e quindi è inutile dire: chi è contrario alla doppia pensione ai sindaci non può poi votare a favore di questa legge per salvare una competenza autonomistica. Questo è il nostro caso ed è il caso di altri, per cui credo che ognuno debba assumersi la sua responsabilità politica fino in fondo senza abboccare all'amo Ongari.

PRESIDENTE: Altri? Pro o contro, cons.

Tomazzoni?

TOMAZZONI (P.S.I.): Contro la sospensione. Ritengo che ci sia un sufficiente numero di consiglieri per fare passare questo disegno di legge e noi, come partito socialista, intendiamo dare un voto favorevole, anche se sul merito, l'abbiamo già detto, abbiamo tutte le nostre perplessità che non sono di principio, ma sui contenuti. Non mi sembra valida la motivazione del cons. Langer da questo punto di vista, il disegno di legge è già stato approvato dal Consiglio e quindi noi possiamo esprimere la nostra perplessità, la nostra astensione, il non appoggio ai contenuti del disegno di legge, però esprimiamo nel contempo l'appoggio a che sia definita questa questione estremamente importante dal punto di vista autonomistico davanti alla Corte Costituzionale e questo è il significato quindi del nostro voto positivo.

PRESIDENTE: Lei ritira la proposta?

PANZA (P.C.I.): Sentito il parere del partito della DC, di Tomazzoni per il PSI, e dell'affermazione che la maggioranza ci sarà, i partiti che ritengono di votarsi la legge se la votano e la proposta non ha più motivo di restare in piedi.

PRESIDENTE: Dichiarazioni di voto? Nessuna. Prego distribuire le schede per la votazione segreta.

(Segue votazione a scrutinio segreto)

Esito della votazione

Votanti 50 — maggioranza richiesta 36

40 sì

5 no

5 schede bianche.

E' stata raggiunta la maggioranza prescritta dall'art. 55 dello statuto e quindi il Consiglio regionale approva.

Sull'ordine dei lavori? Prego, assessore Balzarini.

BALZARINI (assessore previdenza e assicurazioni sociali — D.C.): Chiedo l'abbinamento della discussione dei disegni di legge n. 44 e 45, in quanto il disegno di legge presentato dal gruppo comunista in parte è uguale al disegno di legge n. 45 presentato dalla Giunta.

PRESIDENTE: Obiezioni alla proposta dell'assessore? Nessuna. E' riunificata la discussione dei disegni di legge n. 44 e n. 45.

Disegno di legge n. 44: "Adeguamento delle provvidenze a favore dei lavoratori affetti da sordità da rumore, da silicosi ed asbestosi" (presentato dai cons. reg. Ziosi, D'Ambrosio, Stecher, Barbiero De Chirico, Panza, Marzari, Tartarotti);

Disegno di legge n. 45: "Modifiche ed integrazioni alle leggi vigenti in materia di previdenza sociale" (presentato dalla Giunta regionale).

Non è che diamo per lette le relazioni, visto che anticipiamo il tempo alle ore due? Tutte due evidentemente, non solo una o la seconda? Siamo d'accordo? Sì. Diamo per lette naturalmente conseguentemente anche le due relazioni di commissione. * (vedi allegati).

E' aperta la discussione generale. Prego, cons. Marzari.

MARZARI (segretario questore — P.C.I.): Il

nostro disegno di legge propone di affrontare una questione che è da tempo sollevata dai lavoratori del settore del porfido, un settore che per quanto riguarda la Provincia di Trento interessa circa 2 mila lavoratori, credo alcune centinaia, forse un migliaio in Provincia di Bolzano, e questi lavoratori, tra gli altri problemi, si trovano di fronte ad una forma di infortunio che diventa una malattia permanente, che è da un lato la silicosi, con caratteristiche particolari dato il tipo di materiale che viene lavorato, ed in modo ancora più diffuso, come dimostra una indagine abbastanza recente del servizio di medicina del lavoro, alla sordità da rumore.

Noi abbiamo perciò inteso, con la legge che abbiamo proposto all'esame del Consiglio, dare una risposta a questi problemi, nel senso di fare in modo che la Regione intervenga nelle more e nelle inadempienze del Governo e per esso dell'intervento dell'istituto nazionale infortuni per consentire che questi lavoratori possano avere il riconoscimento della malattia professionale e quindi avere un indennizzo, una rendita. Si tratta di una malattia che interessa, per quanto riguarda in particolare la sordità, circa il 70 per cento dei lavoratori del settore, con percentuale di menomazione dell'udito diversa, ma comunque diffusissima. E quindi è ampiamente dimostrato che trattasi di una malattia che si contrae in quel particolare tipo di settore produttivo di lavorazione. Ci troviamo di fronte ad una carenza della legislazione nazionale perchè l'INAIL non paga alcun premio ai lavoratori affetti da questa malattia, nel senso che nella tabella delle malattie professionali, anche in quella ultima, quella aggiornata nel '75, è sì prevista la sordità da rumore, però non

quella relativa alla lavorazione del porfido. Non c'è bisogno che mi dilunghi su questo, credo che tutti conoscano come si svolga questa lavorazione, c'è bisogno caso mai di far presente come l'introduzione delle macchine cubettatrici, che oltretutto vengono fabbricate in provincia, abbia comportato un aumento della rumorosità nell'ambiente di lavoro, al di là dello sparo delle mine, dell'uso dei martelli pneumatici, anche nella lavorazione di cubettatura.

Dicevo che l'INAIL non riconosce quindi la sordità da rumore derivante da questo tipo di lavorazione, è quindi un problema di intervento presso il Governo perchè a livello del ministero del lavoro si tenga conto di questo problema, avendo riguardo al fatto che non si tratta di qualche lavoratore, ma si tratta di un comparto che nella nostra regione interessa circa tre mila lavoratori.

C'erano fino a questo momento delle possibilità di intervento in base alle competenze integrative che sono della Regione, art. 6 dello Statuto, cioè le due leggi esistenti, la legge 1 del '76, corretta poi con la legge 8 del '78, ma si tratta di leggi di normativa regionale che ci sembrano inadeguate ed è per questo che noi abbiamo ritenuto di presentare il disegno di legge. Diciamo subito, prima di entrare nel merito dei problemi, merito che peraltro è affrontato anche nel disegno di legge che presenta la Giunta, diciamo subito che non riteniamo che questo tipo di intervento risolva i problemi, in quanto siamo di fronte ad una inadeguatezza della legislazione nazionale e questo va evidentemente fatto presente e per questo abbiamo avanzata la proposta di un ordine del giorno, che dovrà essere discusso in questa sede, proprio per determinare una più forte presa di posizione verso il governo

nazionale.

Ancora noi diciamo che si tratta di un intervento complessivamente riparatore di malattie già intervenute e che comunque continuano a intervenire presso questi lavoratori e siamo coscienti del fatto che non è sufficiente agire a questo livello, cioè della riparazione, della monetizzazione, dell'indennizzo di un danno alla salute, ma è importante che in questo caso le due Province intervengano con una più forte e decisa azione di prevenzione, da svolgersi con interventi che si muovano a vari livelli, attraverso le Unità sanitarie locali, che tra le altre funzioni hanno anche quella della medicina del lavoro, attraverso il servizio di prevenzione, attraverso poi l'ispettorato del lavoro, in modo da intervenire sul tipo di impianti che vengono impiegati in questa lavorazione ed anche a livello del rispetto di una legge non ancora pienamente operante, che, per quanto riguarda la Provincia di Trento, è stata approvata a proposito del settore del porfido. Quindi diciamo chiaramente che ci troviamo di fronte ad un intervento riparatore che deve spingere, le due Province in modo particolare, ad uscire da un certo immobilismo rispetto alla prevenzione in questi ambienti. Ciò non di meno riteniamo che questo intervento sia un intervento dovuto, perchè almeno vi sia una forma adeguata di intervento per i lavoratori colpiti da questo genere di menomazioni e malattie. Diciamo ancora che non è accettabile pro futuro che la Regione non possa rivalersi, non possa essere sgravata dal costo di questo intervento e non possa esserci un diritto di rivalsa verso il datore di lavoro.

Quindi, accanto ad un esame di merito sulle proposte per far fronte alla situazione in atto e per consentire una forma di indennizzo ai

lavoratori colpiti, dobbiamo tener presente questi problemi: che è inadeguata la legislazione nazionale, che la Regione non può accettare senza battere ciglio di impiegare delle risorse che dovrebbero essere reperite altrove e per ultimo, ma non ultimo come importanza, la necessità di mettersi nelle condizioni di non dovere, nè come Regione nè come Governo, pagare degli indennizzi, delle rendite sviluppando un'azione di prevenzione, che sia più efficace, in modo da non trovarci di fronte a questo genere di malattie professionali.

Io credo di aver illustrato quello che è lo spirito della proposta che facciamo, riservandomi nel merito dei punti specifici di intervenire in un momento successivo.

PRESIDENTE: Prego, assessore Balzarini.

BALZARINI (assessore previdenza e assicurazioni sociali — D.C.): Grazie, Presidente...

PRESIDENTE: Chiedo scusa, la discussione generale inizia con le relazioni, siccome ne abbiamo due ne facciamo due.

BALZARINI (assessore previdenza e assicurazioni sociali — D.C.): Il disegno di legge n. 45, presentato dalla Giunta regionale il 24 settembre 1980, già approvato nella seduta del 28 agosto 1980, concretizza decisioni già assunte in linea di massima dalla Giunta sin dall'inizio dell'anno, in sede di elaborazione del programma legislativo 1980. Per la definizione dell'iniziativa si sono voluti e dovuti attendere i provvedimenti e le decisioni statali in ordine alle prestazioni previdenziali fondamentali, di cui le provvidenze regionali costituiscono integrazione e precisa-

mente la determinazione degli importi delle pensioni minime dei lavoratori autonomi, la determinazione dei minimi e dei massimi delle retribuzioni valevoli per il calcolo delle rendite dell'INAIL e la determinazione ai fini previdenziali dei salari medi ai lavoratori agricoli delle due Province.

Nel frattempo si sono ricercati gli opportuni accordi tra le categorie, i sindacati, i patronati, l'assistenza sociale e si è ripetuta la richiesta al ministero dell'inserimento di questa tabella per i lavoratori del porfido. Io ho ricevuto, in data 15 gennaio, una lettera del ministero del lavoro, — aveva iniziato il discorso tempo fa il mio predecessore —, e ho ripreso il discorso con il ministero, per inserire appunto questa denominazione nella tabella INAIL; leggo la lettera, eventualmente ho anche fotocopia da consegnare ai signori consiglieri: "Mi riferisco alla lettera con la quale ha sottoposto alla mia attenzione il problema concernente l'inclusione, tra le lavorazioni che danno luogo ad ipoacusia e sordità da rumore, della lavorazione del porfido. Al riguardo le comunico che il problema è all'attenzione di questo ministero, che sta esaminando la possibilità di risolverlo in sede di revisione dell'attuale tabella delle malattie professionali.

L'orientamento nel senso di introdurre, accanto alle lavorazioni già protette, una voce che consenta di tutelare quelle lavorazioni che comunque espongono a rumori di livello sicuramente patogeno. In tale maniera potrebbe superarsi l'ostacolo di prevedere tutte le lavorazioni patogene oggi esistenti e le altre che si possono presentare in conseguenza di nuove tecnologie.

La informo altresì che è in corso di diramazione

per il concerto delle amministrazioni interessanti, uno schema di disegno di legge di delega al Governo per la generale revisione del testo unico degli infortuni, nell'ambito della quale verrà data soluzione per altra via al problema che le interessa. Infatti è previsto, tra l'altro, un sistema di tutela per le malattie professionali che ne consenta l'indennizzo in tutti i casi, quindi anche fuori delle indicazioni tabellari, nei quali sia provata l'eziologia professionale.

Con l'augurio che le suddette iniziative ministeriali possano avere sollecita realizzazione, le invio distinti saluti".

Quindi la Giunta regionale, già, come dicevo precedentemente, si è interessata presso il ministero del lavoro affinché appunto questa malattia professionale sia inclusa nella tabella dell'INAIL. Per quanto riguarda le rendite per i lavoratori affetti da sordità professionale e da silicosi, i miglioramenti introduttivi nel disegno di legge della Giunta accolgono pressochè integralmente le richieste e le indicazioni presentate dai patronati unitari INAS, INCA, ITAL e dalla federazione lavoratori costruzioni in un incontro avvenuto alla fine di luglio. Il disegno di legge n. 44, presentato dal gruppo consiliare regionale del PCI, si pone in un'ottica diversa da quella del disegno di legge della Giunta, perchè migliora soltanto una parte di rendita per i lavoratori affetti da sordità da rumore e da silicosi. Con il disegno di legge della Giunta si rivedono invece tutti i trattamenti previdenziali contemplati dalle varie leggi regionali, emanate in applicazione della potestà legislativa terziaria, prevista dall'art. 6 dello statuto speciale dell'autonomia, e precisamente oltre alle rendite per i lavori affetti da sordità da rumori e silicosi, anche le pensioni ai superstiti

di coltivatori diretti, mezzadri e coloni, l'indennità per inabilità temporanea assoluta a favore dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e i contributi erogati per riscatto di lavoro all'estero ai fini pensionistici. Quanto poi ai contenuti specifici per la parte che le due iniziative hanno in comune, posso affermare che non esistono differenze sostanziali di rilievo in alternativa al requisito della residenza nel territorio regionale nei due anni precedenti alla data di presentazione della domanda, viene previsto il requisito dell'attività lavorativa svolta per un solo anno, anche non continuativamente, nel biennio precedente la data di presentazione della domanda.

La retribuzione convenzionale annuale, sulla quale vengono calcolate le rendite, viene stabilita in sei milioni, cifra arrotondata che corrisponde all'incirca alla media medica tra i limiti retributivi minimi e massimi dell'INAIL; sarebbe 6 milioni 169 mila lire la somma aritmetica, anzichè sei milioni. Come abbiamo già detto si tratta quindi di due iniziative che si differiscono per l'impostazione di carattere generale, e per la parte che hanno in comune non contengono differenziazioni di particolare importanza, quindi pregherei il gruppo comunista di ritirare il suo disegno di legge, perchè appunto il disegno di legge presentato dalla Giunta regionale prevede una tematica che comprende tutte queste iniziative.

PRESIDENTE: Altri in discussione generale? Prego, cons. Boato.

BOATO (N.S.-N.L.): Grazie. In senso tecnico e anche giuridico non c'è nulla da aggiungere. Siamo di fronte ad una proposta sacrosanta, di

cui si può solo lamentare il grave ritardo da parte di tutti, ma soprattutto dalla maggioranza. A questo proposito va aggiunta l'osservazione che l'iniziativa è del partito comunista, che in questo momento viene invitato a ritirare la legge, ed è veramente vergognoso che ci sia un comportamento di questo tipo, che tende a far dimenticare che c'è questo grave ritardo e che è una forza dell'opposizione che sopperisce a questa mancanza del Governo.

Cioè si dovrebbe ammettere il ritardo, riconoscere chi ha preso l'iniziativa, eventualmente integrare questa iniziativa con emendamenti o altro, ci sono tanti strumenti per migliorarla, come sembra sia stato fatto ma con lo strumento sbagliato: ritirate la vostra legge, presentiamo la nostra. Nel senso specifico non credo ci sia altro da aggiungere: questa nota di malcostume politico e il riconoscimento di una cosa sacrosanta, messo tra virgolette.

Siamo però, dobbiamo ricordarci, di fronte a una ammissione totale di impotenza, di fronte a una questione di medicina preventiva siamo a zero, cioè solo questo correre ai ripari facendo una legge è quello che ci fa vedere attivi come istituzione. Pensiamo qual è la realtà dei lavoratori delle cave, dell'ambiente delle cave, della popolazione perchè ci sono paesi immersi in queste cave e che cosa cambierà. Questa legge non farà cambiare nulla se non dal punto di vista soggettivo delle famiglie più che delle persone, che avranno pagata in parte questa nocività che hanno subito, ma che continueranno a subire, perchè altri lavoratori magari avranno anche questo ulteriore relativissimo allettamento che facendo questo lavoro avranno anche riconosciuto il danno fisico che fanno per certo, perchè adesso è anche legittimato, giustamente, ma è

legittimato nel senso che è anche riconosciuto, che non si può non averlo: il danno della silicosi, della sordità, dell'asbestosi.

Che cos'è questa prevenzione? La prevenzione è proprio come la programmazione, una parola vuota a cui non corrisponde nulla nella realtà dei fatti. Perchè anche prevenire vorrebbe dire programmare in senso territoriale, in senso economico, nel senso del lavoro, nel senso anche della salute, insieme a tutto questo. Perchè se partissimo dall'obiettivo della garanzia della salute come valore primario, primario come è il valore della salvaguardia dell'ambiente, come è il valore della possibilità di vivere non tra le polveri degli abitanti di Lona-Lases o di Albiano o di Fornace o di alcune frazioni di Pinè, o di alcuni paesi della destra Cembra e di quelli che anche nell'altra provincia hanno questo problema direttamente, vorrebbe dire pensare alla lavorazione, al tipo di sfruttamento del territorio e anche della gente, soprattutto della gente che lavora, ma anche di tutti quelli che sono coinvolti perchè il lavoro di uno vuol dire spesso un coinvolgimento di tre, quattro, cinque persone della famiglia, dei parenti, degli amici, di quelli con cui si vive, oltre che quello strettamente fisico dei paesi. Non c'è nulla da questo punto di vista. E' stato fatto un piano per quanto riguarda il Trentino. Non so se nel Sudtirolo c'è stato qualcosa di analogo. Ebbene, visto questo piano appena consegnato e confrontato con la realtà, non era altro che una fotografia della realtà: fin qui le cave sono arrivate e non c'è niente da fare, si riconosce che sono queste. Non c'era neppure la previsione per un anno dopo, tanta era la velocità di consumo del territorio dell'ambiente che i due anni di stesura del piano delle cave, necessari per la

stesura tecnica, avevano visto nello stesso tempo la velocità di usura del territorio, arrivare alla fine del piano a collimare, Cioè un piano una volta fatto, siamo a questi livelli di capacità di programmazione, era la fotografia della realtà, supposto poi che questo piano avesse, credo non lo avesse in pieno, le possibilità effettive e le capacità di incidere dal punto di vista almeno della salvaguardia territoriale, andiamo a Lona, a Lases in particolare, sul lago di Lases e vediamo dove arriva questa catastrofe dal punto di vista ambientale. Io non sto dicendo che non bisogna fare anche le cave, che i cubetti non siano necessari, che non bisogna trovare lavoro per gli abitanti anche di quella valle, sto dicendo che siamo veramente alle origini. E poi guardiamo l'altra variabile di questa questione, che è in discussione con questa legge, ma non è in discussione, è una presa d'atto: la tecnologia. L'ha citato il membro della Giunta in questo momento, non per dire che bisogna cambiarla, a parte che dirlo in una relazione è certamente insufficiente, comunque sarebbe già qualcosa affermarlo, ma perchè siamo con questo tipo di tecnologia, che ha questo tipo di conseguenze. Ma comprendiamo che noi stiamo legiferando su delle conseguenze, quindi a livello altro che di prevenzione! E' dando per scontato che il nostro apparato industriale, non dico strettamente quello trentino, quello che utilizziamo anche noi, comunque quindi anche trentino, ci guida la produzione e non ci guidano, non dico la programmazione, ma due o tre obiettivi, fra cui anche quello umano di salvare la gente dalla sordità, perchè vuol dire anche salvarla dalla stupidità, dalla incapacità di contatto. Chi ha avuto contatto con un sordo, magari in famiglia propria, può sapere che anche se non si muore

dieci anni prima, — ma con la silicosi si muore dieci o quindici anni prima di uno standard possibile per la vita di queste popolazioni —, questa sordità comporta un anticipo di morte rispetto al contatto sociale, perchè è la impossibilità di comunicazione.

E allora questa legge è il riconoscimento della impotenza, anche della impotenza della volontà, perchè non credo che qualcosa, da questo punto di vista, non sarebbe stato possibile fare o non sarebbe possibile fare anche a partire da questo momento.

PRESIDENTE: Altri? Prego, cons. Avancini.

AVANCINI (P.L.I.): Francamente io non trovo niente di scandaloso nella richiesta fatta dall'assessore Balzarini, nei confronti dei colleghi comunisti, di ritirare il loro disegno di legge. Perchè non è una richiesta che sminuisce l'iniziativa dei colleghi comunisti, ma dice solo: nella legge presentata dalla Giunta, 25 giorni dopo quella presentata dai colleghi comunisti, è contenuto quello che c'è anche nella legge presentata dai colleghi comunisti. Ora la priorità in questi casi credo che conti poco, conta la funzionalità. Ma questo non toglie nulla all'iniziativa lodevole dei colleghi comunisti, i quali forse hanno pungolato, sollecitato la Giunta ad esaminare tutta la materia, ivi compresa quella proposta da loro. D'altra parte dobbiamo anche riconoscere che la Giunta ha la possibilità di legiferare in maniera più completa perchè ha gli uffici legislativi e quindi può fare leggi giuridicamente, legalmente più giuste, ma io sono d'accordo di dare il merito ai colleghi comunisti di aver presentata per primi una legge che riguarda i lavoratori affetti da sordità da

rumore, silicosi e asbestosi e quindi questo è stato un incentivo per la Giunta a presentare un disegno di legge più completo.

Il collega Boato ha parlato anche di ritardi, ma i ritardi sono da imputare al Governo; è il Governo che non ha esaminato tutto il problema previdenziale nel suo complesso e globalmente, perchè, a onor del vero, la Regione Trentino-Alto Adige è sempre stata all'avanguardia. Dal 1960, con l'allora assessore Molignoni, ha posto una grande attenzione alla questione previdenziale, tanto che in quegli anni sono state fatte decine di leggi nel settore previdenziale per aiutare, per integrare, anche allora la competenza era integrativa, per integrare le lacune e le carenze del Governo.

Quindi dobbiamo riconoscere questo. Io credo che obiettivamente dobbiamo riconoscere che la Regione Trentino-Alto Adige ha sempre, almeno da 20 anni a questa parte, manifestato una grande sensibilità nei confronti dei lavoratori, sia per quanto riguarda le leggi previdenziali, sia anche per quanto riguarda il contributo ai patronati ecc. ecc., credo che sotto questo aspetto ci sia una continuità. Quindi io non mi sentirei di parlare di ritardo della Regione ma io direi di dare atto alla Regione, di fare uno sforzo grosso col magro bilancio che ha, di stanziare qui oltre un miliardo per integrare leggi che dovrebbero essere finanziate dallo Stato. Uno Stato serio dovrebbe prendere in esame tutta la questione previdenziale, farne una valutazione globale e poi emanare le leggi semplici e chiare. Ora qui io debbo anche sottolineare positivamente il fatto che con l'art. 14 la Giunta regionale è tenuta a riunire e coordinare in forma di testo unico tutte le norme esistenti in

materia previdenziale e questo credo che faccia chiarezza.

Detto questo, nel merito io sono d'accordo, quindi è inutile commentare tutte le varie voci e tutte le varie iniziative che intende prendere la Giunta regionale, dò atto dell'impegno e della sensibilità della Giunta nei confronti dei lavoratori, che sono poi quelli meno abbienti e mi auguro che il Consiglio approvi, anche con la clausola dell'urgenza, questo disegno di legge, con questo senza nulla togliere al disegno di legge n. 44, che peraltro probabilmente avrà la stessa sorte di quello che ha avuto in commissione, se i colleghi comunisti non saranno d'accordo di ritirarlo.

PRESIDENTE: Altri? Nessuno. Per la replica? Prego, cons. Marzari.

MARZARI (segretario questore — P.C.I.): C'è stato già modo in commissione, nel confronto tra i due disegni di legge, di chiarire qual era la nostra preoccupazione in ordine ai problemi, che sono affrontati dai due disegni di legge. Noi siamo preoccupati di dare una risposta a dei problemi reali, abbiamo di fatto mosso il primo passo, indubbiamente nessuno potrà dire che il nostro non è stato un pungolo anche per la Giunta e, detto questo, noi non abbiamo difficoltà a riconoscere che nel disegno che propone la Giunta si affrontano i problemi, che noi avevamo posto sul tappeto, in modo ci sembra accettabile, discuteremo comunque nel merito degli articoli, e quindi riteniamo di poter ritirare il disegno di legge, accettando di discutere nel merito la proposta della Giunta. Credo peraltro che si debba dire, al di là di quanto ho detto sul senso generale della nostra

proposta, dire con un minimo di maggiore attenzione al testo che noi abbiamo sottoposto, che cosa tecnicamente noi prevedevamo.

Noi diciamo "ai soggetti affetti da sordità", che solo per il fatto che la sordità da rumore derivante dalla lavorazione del porfido non sono ammessi al godimento delle rendite, questa rendita è attribuita dalla Regione. Le condizioni per poterne fruire, secondo noi, dovevano essere la residenza all'interno della Regione ed una "anzianità di attività nel settore di almeno due anni".

Prevedevamo che ci fosse la soppressione della rendita, pagata dalla Regione, qualora intervenissero delle modificazioni sul piano nazionale, tali da consentire che questa rendita sia pagata direttamente dall'INAIL.

Nel secondo articolo dicevamo che a questi benefici erano ammessi gli inabili, riconosciuti come tali dalle strutture dell'INAIL, coloro che avevano una inabilità riconosciuta che superasse l'11 per cento e che a questi benefici si poteva ancora aver diritto quando il tipo di inabilità si fosse verificato entro quattro anni dalla cessazione dell'attività nel settore.

Successivamente nell'art. 3 dicevamo che la rendita deve essere commisurata alla media tra la retribuzione convenzionale minima e massima prevista dall'INAIL. La stessa cosa doveva valere, questo rapporto con la media tra minimale e massimale riconosciuto dall'INAIL, anche ovviamente per la rivalutazione di questa rendita. Prevediamo una convenzione tra la Regione e l'INAIL per gli accertamenti della invalidità, del grado di invalidità e per i rapporti finanziari, anche perchè all'articolo successivo, all'art. 6 si prevede il pagamento bimestrale di queste rendite ed anche questo doveva essere sotto-

posto ad una convenzione tra la Regione e l'INAIL stesso.

Con l'art. 5 prevedevamo che anche la rendita per infermità o invalidità da silicosi e asbestosi vanno calcolate sulla base della retribuzione convenzionale, di cui all'art. 3, cioè retribuzione convenzionale riconosciuta e adottata dall'INAIL.

Poi prevedevamo la soppressione di alcune norme delle leggi regionali che diventavano superate o incompatibili con quanto previsto dalla nostra proposta, prevedevamo la possibilità che intervenisse anche la cessazione del diritto di rendita e poi le norme finanziarie.

Ci sembra che queste questioni siano affrontate in modo che noi riteniamo adeguato, a meno che non intervengano delle modificazioni, all'interno del disegno di legge presentato dalla Giunta.

E pertanto noi siamo disponibili a ritirare il nostro disegno di legge e a discutere nel merito quello della Giunta, con una postilla, che noi riteniamo importante. Noi aderiamo a questa proposta perchè riteniamo che sia prioritario non rivendicare la primogenitura di una norma, ma la sua efficacia per rispondere a dei bisogni che ci sono per noi, a giudizio nostro, come a giudizio altrui, e abbiamo presentato, il Presidente ne ha sottomano una copia, un ordine del giorno con il quale, fatte alcune premesse, chiediamo due cose.

La prima, che la Giunta intervenga con urgenza presso il ministero perchè in sede di revisione di un decreto del Presidente della Repubblica, che è quello poi che modifica la famosa tabella di cui parlavo prima, ci fosse o la cancellazione del riferimento a certi tipi di lavorazione, in modo da rendere indennizzabile tutte le forme di sordità che derivano evidentemente da un'atti-

vità lavorativa qualsiasi, oppure se si mantiene la casistica, che all'interno di questa ci fosse esplicitamente anche la sordità da lavoro del materiale porfido. Questa è la prima cosa che chiediamo alla Giunta. La seconda è una sollecitazione alle due Province perchè nel quadro della riforma sanitaria e delle altre competenze, che sono quelle in materia di industria, di lavoro ecc., promuovano le iniziative e i servizi adeguati perchè vi sia una prevenzione rispetto all'insorgere di queste invalidità, di questi infortuni, che sono largamente diffusi e rispetto ai quali non è tollerabile che si atteggi e ci si attrezzi semplicemente per l'indennizzo, ma bisogna evidentemente agire a monte.

PRESIDENTE: Assessore Balzarini, vuol replicare lei? Prego.

BALZARINI (assessore previdenza e assicurazioni sociali - D.C.): Ritengo che la Giunta regionale non abbia alcuna difficoltà ad accettare l'ordine del giorno presentato dal gruppo del PCI, anche se la Giunta si era già premurata ed era appunto un impegno da parte sua di interessare il Ministero del lavoro, affinché questa provvidenza sia inserita appunto nella tabella dell'INAIL.

Per quanto riguarda il disegno di legge in sè, sono d'accordo appunto con il cons. Marzari quando dice che grosso modo anche tutte le richieste che il PCI aveva inserito nella propria legge sono ripetute nella legge della Regione.

Devo solamente dire che questa legge è stata presentata al Consiglio il 24 settembre 1980 e per le vicissitudini del Consiglio regionale non ha avuto modo di poter essere trattata prima.

D'altro canto sono leggi deliberate e approvate dal Consiglio regionale ancora nel 1976, nel 1970, quindi sono leggi non attuali, sono solamente da aggiornate le rendite, e abbiamo dovuto attendere che il ministero presentasse al Governo le loro variazioni, in quanto noi, per applicare appunto queste agevolazioni, dobbiamo seguire un certo parallelismo con le disposizioni che il ministero emana. Quindi il ritardo se c'è stato, c'è stato appunto perchè il Governo a suo tempo ha emanato queste provvidenze nel luglio del 1980, quindi non avevamo la possibilità e termini di paragone per poter fare appunto le nostre.

La legge sulla sordità è del 2 gennaio 1976, la n. 1; quindi, cons. Boato, non è che si istituisce oggi una legge, è una legge già istituita a suo tempo e vengono aggiornate quelle che sono le rendite. Il ritardo c'è stato perchè appunto, come dicevo prima, il Governo non aveva emanato in tempo utile e quindi la Giunta regionale non aveva la possibilità di avere un termine di paragone sulle provvidenze che il Governo aveva emanato.

Alla sollecitazione che chiede il cons. Marzari, riferita appunto sulla prevenzione, rispondo che la Regione non ha alcuna competenza, eventualmente sarà compito dell'assessore regionale di interessare appunto la Provincia affinché nelle unità sanitarie locali cerchi di inserire la prevenzione per i rumori e per eventuali altre provvidenze per affetti da silicosi o da altro.

PRESIDENTE: La discussione generale è chiusa. E' stato presentato un ordine del giorno, da parte degli stessi proponenti del disegno di legge, dove si impegna la Giunta a intervenire ecc., in due sensi, nei confronti del ministero del lavoro e nei

confronti delle Province di Trento e di Bolzano. Io ho l'impressione che quando l'art. 35 dello statuto dice che "nelle materie dove la Regione non ha competenza il Consiglio regionale esprime voti e progetti", voglia dire che non si può trattare di argomenti che non siano di competenza se non con la forma del Voto. Altrimenti ditemi che valore ha la norma dell'articolo 35. Poi mi permetterei di far osservare ai signori proponenti che mi sembra molto forzato chiedere alla Giunta regionale che intervenga sulle Province di Trento e di Bolzano, quando ciascuno di noi, e singolarmente anche i proponenti, sono componenti dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano e quindi hanno gli strumenti statutariamente previsti per intervenire.

Mi sembra cioè che invocare l'intervento della Regione per esercitare una facoltà, che è propria dei consiglieri o con una mozione, o con un ordine del giorno, o con un disegno di legge, o con gli altri strumenti previsti dallo statuto, mi sembra che sia in via di fatto diminuire la portata e diminuire il contenuto della funzione di consigliere provinciale. Ora questo non è motivo di legittimità naturalmente, ma siccome io sono stato più volte sollecitato a difendere anche la funzione politica e giuridica che ciascuno di noi ha, almeno questa osservazione i proponenti mi consentiranno di farla.

Quanto meno perchè il Presidente l'abbia detto, che non sia opinione del Presidente che i signori consiglieri, nella loro funzione di consiglieri provinciali, devono invocare l'intervento della Giunta regionale, che è un organo diverso dalla Provincia e dalla Regione, per sviluppare le iniziative che ciascuno statutariamente può svolgere. E' una specie di tutela che sincera-

mente non vedo, personalmente e nemmeno come Presidente, di buon occhio; la distinzione fra le nostre due funzioni e la distinzione fra i due organi, se non la rispettiamo in maniera categorica evidentemente siamo noi i primi a metterla in dubbio. In ogni caso, consigliere, per quello che mi riguarda, la cosa potrebbe anche essere modificata se si dice: viste tutte queste cose qui, nelle quali c'è specificatamente detto che non abbiamo competenza, quindi, ripeto, secondo me entriamo nell'art. 35. "fa voti affinché il Governo", "perchè i nostri voti devono essere indirizzati al Governo, "provveda che la sordità da rumori venga riconosciuta quale motivo professionale" ecc. ecc.. Certamente possiamo fare il Voto, il contenuto è uguale, altrimenti non saprei come interpretare questo art. 35. E per quello che mi riguarda, interpretazioni analogico estensive dello statuto io non ne faccio. Se lo statuto dice una cosa, non è che posso dire: forse ... ecc.

Ora io suggerirei, dopo naturalmente non voglio sovrappormi, ma suggerirei di dire: "fa voti affinché il Governo intervenga o provveda perchè la sordità da rumori venga riconosciuta", cioè il contenuto rimane uguale, ma almeno salviamo questo che può apparire forma, oltretutto si sa che la forma in certe situazioni è sostanza. Quindi se lei volesse accedere al suggerimento del Presidente! Poi, per quello che mi riguarda, pregherei di cancellare il punto n. 2. Prego, cons. Marzari.

MARZARI (segretario questore — P.C.I.): Gradirei che intervenissero anche i colleghi, se lo ritengono. In ogni caso prima di accedere alla proposta dell'on. Presidente, certamente senza alcuno spirito polemico, mi permetto di fare

delle controdeduzioni. Mi pare che sul punto 1) della parte impegnativa dell'ordine del giorno, il Presidente dica: noi non abbiamo alcuna competenza per quanto riguarda talune responsabilità che sono in capo al Ministero del lavoro e pertanto lo strumento più idoneo che abbiamo a disposizione per intervenire è quello del Voto. Io però direi che qui ci stiamo occupando di previdenza essenzialmente e qui noi competenze ne abbiamo, anche se integrative. Ed è a partire dalle considerazioni che facciamo in premessa e quindi al fine di poter essere messi in grado di rispondere ad un certo problema che è di ordine previdenziale, che noi chiediamo che la Giunta voglia intervenire presso il Ministero del Lavoro perchè crei le condizioni che consentano di risolvere un determinato problema, anche se si tratta di intervenire su una materia che non è di competenza nostra, però la previdenza, ed è per questo che ci muoviamo, è in parte almeno nostra. Quindi dando questa, se è possibile, caratura al tipo di impegno che chiediamo alla Giunta, io credo che anche nella formulazione, così come è steso, il punto 1) possa essere accolto.

Per quanto riguarda il punto 2) io ho ben colto il problema che è sollevato dal Presidente, però non mi pare che si tratti di configurare una ingerenza della Giunta provinciale su materie e competenze che sono delle due province, si tratta di dire: stiamo occupandoci di un problema previdenziale, per il quale, fino a che non intervengono modificazioni a livello nazionale, la Regione sborsa dei quattrini, non pochi; è importante non solo fare in modo che questi quattrini vengano da altri sborsati, ma che non si debbano comunque sborsare, anche se non è la Regione in prima persona a doverlo fare. Quindi

bisogna muoversi sul piano della prevenzione. Può la Giunta regionale sollecitare, raccomandare, possiamo trovare la parola adatta, alle due Province di sfruttare appieno le loro competenze per venire incontro ad un problema che fa carico alla Regione? Io ritengo di sì. Se la parola "sollecitare" non va, diciamo "raccomandare"; mi rendo conto che la differenza è abbastanza minimale, ma siamo disposti a far questo, però il comprendere che la Regione sta facendo un qualche cosa e sopportando oltretutto degli oneri che potrebbero essere evitati da un più forte e deciso intervento delle Province nel campo della prevenzione, mi pare sia una cosa che si rende non solo comprensibile, ma necessaria. Non possiamo pensare ad una incomunicabilità tra le tre istituzioni, se lo mettiamo sotto la forma della sollecitazione.

PRESIDENTE: Le preciso questo concetto perchè almeno per quello che mi riguarda è fondamentale. Io dico che, per me, è pesante chiedere che altri faccia quello che ho il diritto—dovere di fare; io, come consigliere, ho il diritto—dovere di fare questi interventi perchè tutte le competenze provinciali siano sviluppate. Se chiedo l'intervento della Giunta regionale o abduco per così dire a questo mio diritto—dovere, a questa funzione che ho, oppure sottintendo di aver bisogno... Ho finito, ho spiegato il mio pensiero. Io tenevo conto per la prima parte anche del fatto che la Giunta è già intervenuta in questo senso.

L'assessore di merito mi ha dato per ciascun consigliere copia, che distribuisco immediatamente, dell'intervento del ministro sul tema, quello che sostanzialmente ho detto prima nell'intervento precedente. Comunque c'è il

marginale di definizione della competenza nostra, previdenza, però è competenza dello Stato determinare l'ambito di applicazione degli interventi a favore, di fare le tabelle insomma. Io sollevo questo problema perchè credo che devo essere in questo il più diligente possibile.

Prego, cons. Peterlini.

PETERLINI (S.V.P.): Die Überlegungen, die von Ihnen, Herr Präsident, in den Raum gestellt worden sind, können von unserer Seite nur geteilt werden, vor allem was den Punkt 2 der Tagesordnung betrifft. Wenn wir diesen Punkt 2 so genehmigen würden, dann würde das bedeuten, daß der Regionalrat sich das Recht und die Möglichkeit herausnimmt, in allen den Provinzen Bozen und Trient zustehenden Kompetenzen Empfehlungen auszusprechen. Das würde in der nächsten Konsequenz heißen, der Regionalrat könnte morgen über jedes Thema, das den Provinzen Bozen und Trient zusteht, reden. Das würde bedeuten, daß wir damit nicht nur zu einem Gesprächsforum kommen würden, das nicht mehr enden würde, sondern auch ganz gefährlich die hart erkämpfte Provinzialautonomie angreifen würden.

Also wir können für diesen Punkt 2 nie sein und teilen die Bedenken formaler Natur, die der Herr Präsident zum Punkt 2 geäußert hat.

Was den Punkt 1 betrifft, scheint es mir sinnlos zu sein, an die Regionalregierung die Empfehlung auszusprechen, sie möge beim Arbeitsministerium intervenieren, wenn sie es schon getan hat. Sie hat es schon getan. Auch in diesem Falle müssen wir dem Herrn Präsidenten recht geben, auch unter der formalen Sicht; in diesem Falle müssen wir uns also an die Regierung als solche wenden und dazu steht uns

der Art. 35 des Autonomiestatutes zur Verfügung. Deswegen sehen wir keine Möglichkeit in dieser Form — ich betone in dieser Form —, der Tagesordnung zuzustimmen.

(Le considerazioni da Lei esposte, signor Presidente, non possono essere da noi condivise soprattutto per quanto concerne il punto 2 dell'ordine del giorno. Se approvassimo il punto 2 in questa formulazione, significherebbe che il Consiglio regionale si riserva il diritto e la possibilità di esprimere raccomandazioni in tutti i settori di competenza delle Province di Bolzano e Trento. La conseguenza sarebbe pertanto che il Consiglio regionale un domani potrebbe discutere qualsiasi argomento di competenza delle Province di Bolzano e Trento. Ciò significherebbe trasformare il Consiglio regionale in un foro di discussione, non solo, ma significherebbe inoltre una pericolosa ingerenza nell'autonomia provinciale, per la quale si è lottato duramente.

Non potremo mai essere favorevoli a questo punto 2 e condividiamo i dubbi di natura formale, espressi dal Signor Presidente.

Per quanto riguarda il punto 1 mi sembra privo di senso raccomandare alla Giunta regionale di intervenire al Ministero per il Lavoro, dato che ha già compiuto questo passo. Anche in questo caso dobbiamo dare ragione al signor Presidente, anche sotto il profilo formale; nel caso specifico dobbiamo rivolgerci al Governo come tale, per la qual cosa disponiamo dell'art. 35 dello statuto di autonomia. Per questo motivo non vediamo alcuna possibilità di approvare l'ordine del giorno in questa forma, ripeto, in questa forma.)

PRESIDENTE: Altri sull'argomento? Ho preci-

sato prima: il Presidente nell'incertezza della competenza non dichiarerà improponibile la prima parte; la seconda la lascio naturalmente alla discrezionalità dei singoli, eventualmente mettendo in votazione, mi pare che è la richiesta di Peterlini, i due capi distintamente. No? Mi pareva di aver capito così. Altri sull'argomento? L'onorevole Consiglio ritiene che si proceda lo stesso, nonostante le osservazioni? Mi pare di capire di sì! Prego, Peterlini.

PETERLINI (S.V.P.): Ich habe gesagt, daß wir Ihren Standpunkt teilen bezüglich der formalen Bedenken, voll teilen. Eine zweite Überlegung war die inhaltliche, die aber in diesem Fall nicht zur Diskussion steht. Es geht jetzt ja darum, ob wir darüber abstimmen können oder nicht. Wir sind der Meinung: nicht.

(Ho detto che condividiamo il Suo punto di vista riguardo i dubbi formali. Una seconda considerazione riguarda il contenuto, ma in questo caso tanto non è in discussione. Trattasi quindi di stabilire se possiamo passare alla votazione o meno. Noi siamo dell'opinione che ciò non sia possibile.)

PRESIDENTE: Ritengo che nella forma e nella sostanza il provvedimento presentato sia una mozione, nonostante l'intitolazione, perchè impegnare la Giunta per me è mozione.

Allora applichiamo l'art. 116, che dice: "Al terzo comma, nel caso di materia ritenuta estranea alla competenza degli organi regionali viene data lettura della interrogazione, — lo si farà immediatamente, lo farà io — interpellanza o mozione del Consiglio medesimo, il quale decide senza discussione, per alzata di mano,

sulla procedibilità."

Quindi procediamo così: io ne dò lettura, mi pare che nessun altro ha chiesto di parlare sull'argomento, e poi si vota se è ammissibile o no. Senza discussione, si dice, quindi vuol dire che non è ammessa la discussione.

ORDINE DEL GIORNO

A conclusione del dibattito sulle nuove provvidenze a favore — tra gli altri — dei lavoratori affetti da "sordità da rumore".

IL CONSIGLIO REGIONALE del Trentino-Alto Adige

considerato che, nelle tabelle attualmente allegate al D.P.R. 9 giugno 1975 — N. 482, non viene riconosciuta come malattia professionale la "sordità da rumore" provocata dalle attuali tecniche di lavorazione nel settore del porfido;

accertato che da tale malattia professionale risulta colpita un'altissima percentuale (70 per cento) di lavoratori del settore, come una recente indagine del servizio di Medicina del lavoro in provincia di Trento ha potuto evidenziare;

convinto che la "sordità da rumore", eventualmente accertata in gruppi omogenei di lavoratori, deve essere riconosciuta ed indennizzata indipendentemente dalle attrezzature utilizzate e dalle mansioni ricoperte dai diversi lavoratori;

consapevole che le potestà integrative, di cui all'art. 6 dello Statuto di Autonomia e al D.P.R. 6 gennaio 1978 — N. 58, non possono e non debbono supplire — a tempo indeterminato —

compiti ed iniziative propri dello Stato, anche perchè una siffatta modalità, non consentendo di rivalersi sulle aziende attraverso il pagamento del premio assicurativo, finisce per gravare interamente sulle disponibilità finanziarie di tutta la collettività regionale,

IMPEGNA LA GIUNTA

- 1) ad intervenire con urgenza presso il Ministero del Lavoro, perchè la "sordità da rumore" venga riconosciuta quale "malattia professionale" a termine del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e risulti quindi indennizzabile dall'INAIL;
- 2) a sollecitare le province di Trento e Bolzano perchè, nel quadro della Riforma Sanitaria e delle rispettive competenze, promuovano le iniziative ed i servizi sanitari, nonchè le misure tecniche e di regolamento, necessari a prevenire con efficacia l'insorgere del danno da rumore nei luoghi di lavoro.

Sul regolamento prego, cons. Panza.

PANZA (P.C.I.): Sul regolamento perchè ho l'impressione che noi stiamo semplicemente cadendo nel ridicolo. Perchè se l'interpretazione del regolamento deve dire che io posso impedire che venga posta in votazione una mozione, attraverso la quale impegno la Giunta a intervenire presso il Governo, perchè il Governo regoli, — non serve una legge in questo caso, basta un decreto del Governo —, regoli una materia che la coinvolge anche finanziariamente come Regione, perchè modifichi quella norma e non metta la Regione in condizione di dover

sborsare soldi, se io devo dire che va interpretato come possibile che il Consiglio regionale si pronunci o non si pronunci su questo argomento, io credo che sia difficile interpretare il regolamento in questi termini. Come per quanto riguarda l'altra questione, ritengo che sia assurdo dire che la Provincia non può, non dico imporre, ma raccomandare alle Province di comportarsi su una materia come questa, che comporta, se si comportano diversamente, un esborso maggiore per la Regione, di comportarsi in un certo modo. E' poi vero che ognuno di noi è anche consigliere provinciale e sarà tenuto, se lo riterrà opportuno, a prendere l'iniziativa a livello provinciale, ma ciò non toglie che noi qui in sede di Consiglio regionale non possiamo considerare che, oltre i problemi di salute dei cittadini, ci sono anche problemi di carattere economico che coinvolgono noi come amministratori della Regione. Io non credo che sia prevaricazione e non credo che per questo vada impugnato il regolamento e che addirittura si possa sollevare la questione di proponibilità e improponibilità di una mozione di questo tipo!

PRESIDENTE: Guardi che le questioni di proponibilità o di improponibilità non le ho inventate io, sono previste dal regolamento. Chiedo scusa, è assurdo, è il regolamento però! A prescindere dal fatto che lei è entrato nel merito cosa che non si dovrebbe fare, dico che siccome il regolamento dice che quando c'è una questione di ammissibilità e c'è, almeno per un consigliere di quest'aula, la poteva fare un altro questa richiesta, ma avrei proceduto nella stessa identica maniera. Visto che lei ha voluto entrare nel merito, dico che qui si chiede di sollecitare la Provincia di Trento e Bolzano ad

applicare le proprie leggi, dopo di che viva l'autonomia dei due Consigli e viva l'autonomia del singolo consigliere!

Prego, cons. D'Ambrosio.

D'AMBROSIO (P.C.I.): Sul regolamento sollevando una questione, alla quale lei ha inteso riferirsi, cioè all'art. 116. Mi perdonerà, ma vorrei essere anch'io formalista, quel tanto che basta per dire che il regolamento si riferisce a interrogazioni, interpellanze e mozioni, ma non all'ordine del giorno; formalità per formalità evidentemente.

PRESIDENTE: Ma l'ordine del giorno non impegna la Giunta, fino a prova contraria, se vogliamo essere formalisti, come dice lei, è sostanza!

D'AMBROSIO (P.C.I.): Anche le leggi impegnano la Giunta, che significa questo?

PRESIDENTE: No, signore, le leggi impegnano tutti, sono norme!

D'AMBROSIO (P.C.I.): Anche la Giunta! Ho detto che anche le leggi impegnano le Giunte, anche gli ordini del giorno. D'altronde, la similitudine tra l'ordine del giorno e la mozione non è nostra, è di sempre, solo che la trattazione è profondamente diversa.

Vorrei far notare innanzitutto questa differenziazione. Inoltre se il "raccomandare" o "invitare" ha un significato diverso, non credo che la formulazione sia la cosa che alteri il tutto, ma la terza osservazione che desidero fare è questa: che non ci sembra sia un ordine del giorno trascendentale perchè si rivolge al

Governo in un senso e invita o comunque si rivolge alla Provincia nell'altro. Io questa mattina ho ricevuto un disegno di legge che si riferisce agli enti comunali di assistenza, dove esplicitamente il relatore di questa legge, che mi pare sia l'assessore competente regionale, si rivolge a compiti che successivamente devono essere affrontati dalle due Province. Evidentemente ci sono degli intrecci tra il nostro operare come Regione e il nostro operare come consiglieri contemporaneamente delle Province autonome.

In terza istanza, vorrei far notare al Presidente e al Consiglio che su questo ordine del giorno l'assessore competente poco fa si era espresso favorevolmente, a nome della Giunta. Dato che mi pare che le questioni, ripeto, si possano modificare, se è questione di formulazione, io non esito un istante a dire che l'importante è che si capisca che è un ordine del giorno, che contiene cose riconosciute positive e fatte proprie, comunque condivise dalla Giunta provinciale.

Signor Presidente, la prego dunque di ridurre allo stretto necessario l'aspetto formale, ma di rimanere all'aspetto evidentemente sostanziale e politico di quello che è il significato dell'ordine del giorno e il consenso, che politicamente viene dato anche da parte della Giunta provinciale.

Mi permetterà, signor Presidente, trattando la questione del regolamento, — così non interveggo la seconda volta —, di sollevare una questione, sulla quale forse, signor Presidente, mi può dare una risposta adesso, ma forse merita di essere affrontata nella commissione del regolamento, ovvero nella conferenza dei capi-gruppo. Cioè io confesso che mi trovo in un certo imbarazzo quando il Consiglio viene posto

di fronte alla discussione congiunta in aula di due provvedimenti che trattano la medesima materia. Per quanto se so, a livello parlamentare, Camera e Senato, fermo restando che ognuno è libero di presentare testi di legge, sia il Governo che il singolo parlamentare, secondo le norme che regolamentano la materia, noi sappiamo che le commissioni competenti vanno poi alla formulazione di un testo unico, che può essere condiviso o non condiviso, comunque di produzione della maggioranza della commissione, perchè si sollevano anche dei quesiti. Ecco perchè dico che il Presidente forse non vorrà rispondere e rimetterà la questione alla commissione del regolamento e dei capigruppo. Ma se per ipotesi tutte due le leggi che vengono condivise, ottengono, dopo la discussione, la approvazione per il passaggio all'articolato e vi sono degli articoli identici o degli articoli che hanno modestissime differenziazioni, e l'aula nella sua sovranità ritiene di condividere, quale fa testo? Si possono votare due leggi contemporaneamente attinenti la stessa materia e che hanno pochissime differenze?

Pongo anche questo quesito pensando che la prossima volta si possa andare anche a superare forse inutili distinguo politici, perchè crediamo di aver raggiunto lo scopo noi come gruppo comunista, non tanto nel passaggio della nostra legge, quanto nel passaggio di una legge che venga incontro all'obiettivo che ci eravamo prefissi, cioè nell'incontro verso i lavoratori colpiti da silicosi e per provvedimenti anche di tipo previdenziale. Cioè questo era l'obiettivo. Dato che non è sempre una gara politica la primogenitura o roba del genere, credo che sarebbe stato più produttivo forse che ci fosse pervenuto un testo unificato su proposta del

gruppo comunista e su proposta della Giunta, e il Consiglio regionale avrebbe su questo e solo su questo deliberato.

PRESIDENTE: Sul secondo argomento del regolamento può darsi che qualche revisione, quando rifacciamo il regolamento, possa essere fatta. Io però devo tener conto del fatto che il cons. Marzari ha dichiarato di ritirare il disegno di legge, quindi questo è un dato a monte, però in termini regolamentati mi pare che finora è stata corretta la procedura, ma è un discorso da fare col cambiamento del regolamento.

Su cosa vuol parlare lei? Sull'ordine dei lavori della votazione? Quindi sarebbe il regolamento? Adesso io stavo precisando che adesso la discussione si è modificata, cioè praticamente stiamo discutendo dell'applicabilità dell'art. 116. Il Presidente ha detto: applico quella, perchè non ha un'altra norma. Non c'è! In realtà gli interventi, e quindi questo ritengo che sia alla fine legittimo, hanno inserito una discussione diversa che è l'applicabilità o meno. Perchè già nel primo intervento il cons. Panza, anche se detto con parole diverse da quelle del Presidente, ha detto: come mai lei applica l'art. 116?, e vicino ci è andato anche il collega D'Ambrosio! Quindi adesso in realtà discutiamo sulla applicabilità in questa fattispecie dell'art. 116, poi voteremo su quella, che vuol dire applicazione o no del 116 e andremo avanti. Quindi, siccome siamo ad una ipotesi dell'art. 73, due pro e due contro. Due contro avrebbero già parlato.

Prego, cons. Langer.

LANGER (N.S.-N.L.): Signor Presidente, chiedo di separare la votazione per quanto riguarda

l'ammissibilità fino al punto 1) compreso, dall'ammissibilità del punto 2. Cioè le chiedo, quando metterà in votazione questa cosa, di separare il punto 2 per consentirci una espressione di voto differenziata.

PRESIDENTE: Altri? In termini di regolamento? Prego, cons. Mitolo.

MITOLO (M.S.I.-D.N.): Mi sembra che stiamo facendo una discussione come al solito di lana caprina. Intanto è presentato come ordine del giorno e lei lo ha trasformato in mozione, Presidente, punto primo. Delle due l'una: o è ordine del giorno o è mozione!

Il proponente dovrebbe essere lui a specificare di che cosa si tratta, non dobbiamo essere noi a dover interpretare il suo pensiero!

(INTERRUZIONE)

MITOLO (M.S.I.-D.N.): Ma non è vero, ma non è vero! Una cosa sono gli ordini del giorno e una cosa sono le mozioni, altrimenti non ci sarebbe motivo di chiamare questi documenti uno ordine del giorno e l'altro mozione! Su questo...

D'AMBROSIO (P.C.I.): *(interrompe)*

PRESIDENTE: Cons. D'Ambrosio, prego!

MITOLO (M.S.I.-D.N.): Ed è su questo punto che è fondamentale sapere che cosa esattamente volete che sia! Questo non per fare il saccente, per fare il maestro, ma quando presentate dei documenti specificate chiaramente a termini di regolamento di che cosa si tratta!

PRESIDENTE: Qui abbiamo un atto che ha un titolo e, secondo me, un contenuto diverso: il titolo è dell'ordine del giorno e il contenuto della mozione, perchè la mozione per sua natura impegna la Giunta, cioè è rivolta all'organo esecutivo perchè quello faccia qualche cosa. Comunque, mi sembra che tutto il Consiglio è molto incerto su questa vicenda, cioè il Presidente può avere le sue buone ragioni per ritenere così e colà. Non vorrei però che si diffondesse l'opinione espressa dal collega Panza, il quale dice: ma, se lo dice il Presidente! Così ha detto prima! Se il Presidente non avesse questa funzione, per star qui a dire parla Tizio e parla Caio, è un pò poco! Ma a ogni buon fine, siccome il problema è di andare avanti, siccome sui contenuti mi pare che siamo sostanzialmente d'accordo, sull'obiettivo fondamentale, che poi la Giunta, caro cons. D'Ambrosio, abbia detto che è d'accordo sul contenuto a me non riguarda, il contenuto in questo momento come Presidente non mi riguarda, a me riguarda la ritualità degli atti che compiamo. Allora illustri brevemente questa faccenda e poi la voteremo per capi. Intendiamoci, proprio perchè non sembri che il Presidente vuol sovrapporre la sua volontà a quella dell'aula!

MARZARI (segretario questore — P.C.I.): Degli atti che la Giunta ha già compiuto, propongo una modifica al punto 1), che è questa: sostituire alle parole "ad intervenire con urgenza presso il Ministero del Lavoro" le parole "seguire con assiduità le iniziative del Ministero del Lavoro", e il resto rimane uguale.

Sul punto 2) della parte impegnativa, benchè la differenza non sia eccessiva, ritengo più opportuno sostituire la parola "sollecitare" con

la parola "raccomandare". Se poi si sostiene che una istituzione non possa accettare raccomandazioni, questo lo riterrei un fatto abbastanza grave. Se poi, come mi pare vero, la Regione sta operando su una materia e sta anche sopportandone dei costi e ritiene che sia opportuno, nella libertà, sia chiaro, delle altre due istituzioni, che le due province operino per accrescere la loro iniziativa volta alla prevenzione di ~~determinate~~ infermità o malattie, e si sostiene che questo non è possibile sotto forma della raccomandazione, anche questo lo riterrei un fatto abbastanza pesante.

Quindi prego di sostituire la parola "sollecitare" con "raccomandare".

PRESIDENTE: Allora la proposta di modifica è:

IMPEGNA La Giunta

1) a seguire con assiduità le iniziative del Ministero del Lavoro, perchè la "sordità da rumore" ecc.

Nel secondo punto: "a raccomandare alle Province di Trento e di Bolzano", bisogna un pò correggere formalmente perchè c'è un perchè che non lega col raccomandare; "a raccomandare che le Province", cancelliamo il perchè, "nel quadro della riforma sanitaria e delle rispettive competenze, promuovano le iniziative" ecc.

Interventi su questo ordine del giorno?
Nessuno.

Votiamo prima il numero 1) e poi il numero 2) con votazione distinta.

L'ho dichiarato prima, perchè non sembri che il Presidente voglia sovrapporsi con i suoi orientamenti, anche di ordine interpretativo,

alla volontà del Consiglio.

Allora è in votazione il punto 1), che recita:

1) a seguire con assiduità le iniziative del Ministero del Lavoro perchè la "sordità da rumore" venga riconosciuta quale "malattia professionale" a termine del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e risulti quindi indennizzabile dall'INAIL;

è approvato a maggioranza con 4 voti contrari e 2 astensioni.

E' in votazione il punto 2), che recita:

2) a raccomandare che le Province di Trento e Bolzano, nel quadro della riforma sanitaria e delle rispettive competenze, promuovano le iniziative ed i servizi sanitari, nonchè le misure tecniche e di regolamento, necessari a prevenire con efficacia l'insorgere del danno da rumore nei luoghi di lavoro:

è approvato a maggioranza con 10 voti contrari e 3 astensioni.

E' in votazione il passaggio alla discussione articolata: è approvato all'unanimità.

Il signor Presidente della Giunta mi dice che è convocata la commissione seconda. Essendo le 13,32 direi di sospendere la seduta, per dar modo alla II commissione di riunirsi.

La seduta è tolta, il Consiglio è convocato a domicilio.

(Ore 13.35)



ALLEGATI



VIII Legislatura — Anno 1980
Disegni di legge e relazioni n. 44

DISEGNO DI LEGGE

"ADEGUAMENTO DELLE PROVVIDENZE A FAVORE DEI LAVORATORI AFFETTI DA SORDITA' DA RUMORE, DA SILICOSI ED ASBESTOSI"

PRESENTATO

DAI CONSIGLIERI REGIONALI DEL GRUPPO CONSILIARE P.C.I.—K.P.I. GIORGIO ZIOSI, GAETANO D'AMBROSIO, JOSEF STECHER, GRAZIA BARBIERO—DE CHIRICO, UGO PANZA, ALDO MARZARI, UGO TARTAROTTI.

IN DATA 28 AGOSTO 1980

RELATORE:
ARCH. GIORGIO ZIOSI
Consigliere regionale

RELAZIONE

Signori Consiglieri,

Il presente disegno di legge si propone di intervenire, in modo adeguato, a favore di quei lavoratori — residenti nella nostra Regione — che, pur essendo affetti da sordità da rumore a causa di attività lavorativa, non vedono tuttavia riconosciuta tale loro menomazione da parte dell'INAIL ai sensi del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

Va rilevato al proposito che dalle tabelle n. 4 e 5 allegate al citato Decreto Presidenziale, con il quale si riconoscono e si classificano le malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura, restano a tutto oggi escluse — nonostante le modifiche e le integrazioni apportate al Decreto stesso nel giugno 1975 — le specifiche lavorazioni di importanti settori produttivi che, nella nostra Regione, coinvolgono gli interessi e la vita di migliaia di lavoratori. E' il caso, a titolo esemplificativo, del settore del porfido (circa 3000 addetti), in cui le tecniche di lavorazione adottate, i livelli tecnologici raggiunti e soprattutto l'organizzazione del lavoro nei diversi cantieri, sono tali da realizzare condizioni di vita e di lavoro quanto mai pesanti, talvolta al limite del sopportabile. La salute di quei lavoratori risulta così costantemente esposta al rischio e all'aggressività delle polveri, dell'escursione termica, del rumore — come una recente indagine del Servizio di Medicina del Lavoro ha evidenziato — con una diffusione delle patologie che, nel caso del "rumore", si estende ad oltre il 70 per cento degli addetti al settore.

La "sordità da rumore" nel settore del porfido — ma nell'industria di trasformazione il fenomeno presenta percentuali di incidenza pressochè analoghe — assume pertanto gli aspetti di una vera e propria malattia professionale. Inutile però ricercarla fra quelle indicate nella tabella n. 4 del citato decreto!

Alla voce 44) di detta tabella, le uniche lavorazioni che la legge riconosce come causa di "ipoacusia e sordità da rumore" e che hanno una qualche attinenza al settore in questione, sono quelle relative:

-
- i) (al) taglio di lastre e blocchi di marmo con dischi di acciaio a corona diamantata;
- l) (alle) lavorazioni eseguite con utensili ad aria compressa;
-
- s) (ai) lavori in galleria con mezzi meccanici ad aria compressa.

Nessun accenno quindi al tradizionale lavoro dei "cubettisti" e men che meno a quello degli addetti alle più recenti macchine "cubettatrici"!

Di qui allora l'esigenza di un intervento legislativo da parte della Regione che, utilizzando le competenze statutarie, consenta di indennizzare il danno "da rumore" subito dai lavoratori almeno in

quei casi, in cui l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul Lavoro è giuridicamente impossibilitato ad assicurare le proprie prestazioni. Con questo, deve essere chiaro, il problema delle tecnopatie è ben lontano dall'essere risolto. Perchè nessuna "monetizzazione" del danno può rimuovere i fattori di rischio e di nocività insiti in una determinata organizzazione del lavoro; ed anzi, se considerata fine a se' stessa, può addirittura rappresentare una risposta di retroguardia rispetto alla vertenza generale che sui temi della salute nei luoghi di lavoro il movimento operaio ha aperto in questi anni recenti.

Il problema delle tecnopatie va quindi affrontato in modo organico, all'interno di un processo teso alla tutela della salute dei lavoratori e dei cittadini e quindi soprattutto attento alla prevenzione dei rischi e dei fattori di nocività. Un processo, in altri termini, che dovrà incardinarsi certamente sull'attività e sulla presenza puntuale, costante, organizzata dell'Unità Sanitaria Locale, ma anche sul rapporto sistematico che dovrà intercorrere fra questa, le sue articolazioni territoriali, i suoi servizi ed i Comuni e le Province per gli aspetti relativi alla bonifica ambientale, alla verifica delle prescrizioni concernenti i servizi sociali, al controllo delle modalità di coltivazione e di lavorazione necessarie per assicurare la massima sicurezza agli addetti del settore.

Aspetti quindi diversi di una risposta che, per essere efficace, non può che essere unitaria! E che richiede pertanto uno sforzo convergente anche da parte degli enti che sono, statutariamente, titolari di competenze diverse.

In questo quadro sinteticamente richiamato va allora valutato il disegno di legge in discussione, cogliendone i limiti generali ma anche gli aspetti "riparatori" — e in questo senso positivi — che a fronte delle pesanti discriminazioni operate dalla legislazione nazionale nel campo delle malattie professionali è sembrato giusto introdurre.

Per la verità la Regione è già intervenuta — una prima volta con la legge 2 gennaio 1976, n. 1 e successivamente con la legge 12 maggio 1978, n. 8 — concedendo ai lavoratori, residenti nella Regione Trentino-Alto Adige, affetti da sordità da rumore e non tutelati dall'INAIL, una rendita per l'inabilità permanente. Va però anche detto che, mentre nel provvedimento legislativo iniziale, tale rendita veniva erogata nella misura e secondo le norme delle corrispondenti prestazioni previste dal citato D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, col provvedimento successivo essa veniva fortemente ridimensionata anzitutto ancorandola ad una retribuzione—indice di lire 3.500.000 — unica per ogni rendita — e quindi rapportandola, con criterio di proporzionalità inversa, al livello dei redditi percepiti dai lavoratori. (Articolo 4 della legge regionale 8/78).

In tale determinazione la Regione era stata spinta dall'aumento (circa 80 per cento) dei costi di applicazione della legge n. 1 del 1976. Al punto che l'allora Assessore di merito riteneva corretto affermare:

"Di fronte ai sopracitati provvedimenti governativi (la rivalutazione del massimale e minimale retributivo disposto con D.M. 28 luglio 1977 — n.d.r.), all'evolvere conseguente dei costi derivanti a carico delle leggi regionali e in considerazione della limitata elasticità del proprio bilancio, la Giunta

regionale ha ravvisato l'opportunità che per l'avvenire sia riservata all'organo legislativo la responsabilità di provvedere ai necessari adeguamenti delle misure delle prestazioni previdenziali assicurate dalla Regione.

Ha conseguentemente disposto l'eliminazione dalle sopracitate leggi dei congegni di aggancio automatico delle prestazioni regionali alla misura dei corrispondenti trattamenti previsti dalla legislazione previdenziale statale".

Il presente disegno di legge accoglie quindi quell'invito e conferma al tempo stesso alcuni principi che l'esperienza di questi anni ha pienamente confermato nella loro validità.

In questo senso si pensa di poter ribadire la validità d'impianto della legge regionale n. 1 del 1976, sostituendo però al requisito di una residenza in Regione "da almeno due anni" quello di una attività lavorativa svolta sul territorio regionale "per non meno di due anni". Analogamente, per quanto riguarda i livelli di invalidità, si conferma la doverosa attuazione del principio che parifica la invalidità, richiesta per il diritto alle prestazioni conseguenti a malattie professionali a quella derivante da infortunio. (Vedi sentenza n. 93 d.d. 24 maggio 1977 — Corte Costituzionale).

Circa la misura della rendita è sembrato invece corretto rapportarla all'entità del danno piuttosto che al livello del reddito percepito. Per cui, pur adottando le norme ed i criteri del T.U. approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 — comprese quelle relative alla rivalutazione della rendita — si è ritenuto opportuno ancorarsi ad una retribuzione—indice risultante dalla media aritmetica tra massimale e minimale fissati per le prestazioni INAIL. Tale retribuzione—indice, dopo le recenti rivalutazioni dei livelli retributivi INAIL, si aggira oggi su lire 6.200.000.

Una rendita di misura pari a quella per "sordità da rumore" viene corrisposta anche ai lavoratori affetti da silicosi e asbestosi di cui alla legge regionale 11 settembre 1961, n. 8 e successive modificazioni.

Gli articoli 1,2,3,4,5,6,7 del presente disegno di legge riflettono le modificazioni sopra illustrate mentre l'articolo 8 abroga le leggi o quelle parti di esse che si rendessero eventualmente incompatibili colle norme in discussione.

Gli articoli 9 e 10 contengono le norme conseguenti per la necessaria copertura finanziaria.

Signori Consiglieri,

nella consapevolezza che la proposta in questione comporta un impegno finanziario assai rilevante per il bilancio regionale, ma anche convinti che sul terreno previdenziale e della tutela della salute sia necessario approfondire appieno l'impegno massimo, aprendo anche se necessario — come è certamente nel caso in questione — un contenzioso con il Governo per un adeguamento giusto della legislazione statale, il gruppo regionale del P.C.I.-K.P.I. confida che il Consiglio voglia dare il proprio assenso al presente disegno di legge.

VIII Legislatura — Anno 1980
Disegni di legge e relazioni n. 44

I^a COMMISSIONE LEGISLATIVA AFFARI GENERALI, ORDINAMENTO DEL PERSONALE,
ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI, ORDINAMENTO DELLE CAMERE DI COMMERCIO,
SERVIZIO ANTINCENDI, PREVIDENZA E ASSICURAZIONI SOCIALI.

RELAZIONE
al
disegno di legge

"ADEGUAMENTO DELLE PROVVIDENZE A FAVORE DEI LAVORATORI AFFETTI DA
SORDITA' DA RUMORE, DA SILICOSI E ASBESTOSI"

— presentato dai Consiglieri regionali Ziosi, D'Ambrósio, Stecher, Barbiero-De Chirico, Panza, Marzari,
Tartarotti -

La I^a Commissione legislativa ha affrontato l'esame dei disegni di legge n. 44: "Adeguamento delle provvidenze a favore dei lavoratori affetti da sordità da rumore, da silicosi ed asbestosi", presentato dai Consiglieri regionali del P.C.I.-K.P.I., e n. 45: "Modifiche e integrazioni alle leggi vigenti in materia di previdenza", presentato dalla Giunta regionale, nella seduta del 6 novembre 1980.

La discussione è stata sospesa per consentire ai firmatari dei due provvedimenti di verificare la possibilità di addivenire ad un unico disegno di legge, dal momento che entrambi affrontavano lo stesso tema con differenziazioni di scarsa entità.

Nella seduta del 13 novembre 1980 il cons. Ziosi, primo firmatario del disegno di legge n. 44, sottolineando la peculiarità della proposta comunista rispetto a quella della Giunta regionale, riteneva opportuno non ritirare in sede di Commissione il disegno di legge del gruppo del P.C.I. e pertanto la Commissione, dopo breve discussione, procedeva all'esame dello stesso.

Il passaggio alla discussione articolata veniva respinto con 6 voti contrari (D.C. — S.V.P.), 2 voti favorevoli (P.C.I. — N.S.-N.L.) e 1 astensione (M.S.I.-D.N.).

Il provvedimento viene ora trasmesso al Consiglio regionale.

Trento, 18 novembre 1980

Relatore:
dott. Antonio a Beccara
Presidente della Commissione

VIII Legislatura — Anno 1980
Disegni di legge e relazioni n. 45

DISEGNO DI LEGGE

**MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLE LEGGI VIGENTI IN MATERIA DI PREVIDENZA
SOCIALE.**

PRESENTATO

**DALLA GIUNTA REGIONALE SU PROPOSTA DEL VICEPRESIDENTE — ASSESSORE PER LA
PREVIDENZA SOCIALE ED ORDINAMENTO DEGLI ENTI SANITARI ALDO BALZARINI**

IL GIORNO 24 SETTEMBRE 1980

RELAZIONE

La legislazione previdenziale della Regione, espressione della potestà integrativa prevista e definita dall'art. 6 dello Statuto speciale di autonomia e dalle norme di attuazione approvate con D.P.R. 6 gennaio 1978, n. 58, è, per sua natura, collegata alla legislazione statale e perciò soggetta a frequenti aggiornamenti e adattamenti, in correlazione con l'evoluzione della corrispondente normativa dello Stato.

Le innovazioni e gli interventi previdenziali più recenti, che postulano modificazioni alla legislazione regionale, sono fondamentalmente i seguenti:

- La semestralizzazione della perequazione automatica delle pensioni, introdotta con l'art. 14 bis del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33; l'elevazione, "con effetto dal 1° luglio 1980 e limitatamente all'anno 1980", dell'importo mensile del trattamento minimo di pensione a carico della gestione speciale dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri a L. 142.950;
- la rivalutazione dei minimali e massimali della retribuzione annua che costituisce la base per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente da parte dell'I.N.A.I.L., per il triennio 1° luglio 1980 — 30 giugno 1983, effettuata con decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale 3 luglio 1980;
- la revisione, su base provinciale, delle retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, effettuata, per la provincia di Trento, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 15 marzo 1980.

Il presente disegno di legge riunisce, quindi, in un unico testo, innovazioni, di natura e portata diversa, a distinte leggi regionali, già altre volte modificate nel tempo.

La suddivisione in titoli risponde all'esigenza di mantenere distinte, pur nell'unicità dell'intervento, le diverse fattispecie previdenziali integrative.

Con il titolo I, formato di un unico articolo, si aggiorna la pensione ai superstiti dell'agricoltura, contemplati dalla legge regionale 14 agosto 1971, n. 29, uniformandone l'importo a quello erogato dall'I.N.P.S. tramite la gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

L'importo della pensione regionale è stato stabilito, da ultimo, in L. 103.300 con legge regionale 12 maggio 1978, n. 8.

Dal 1° gennaio 1980, per effetto dell'applicazione della perequazione automatica (decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 5 gennaio 1980), le corrispondenti pensioni I.N.P.S. sono passate a L. 117.750, con un aumento del 14 per cento.

L'art. 14 bis del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, ha introdotto la semestralizzazione della perequazione automatica, cioè del sistema di adeguamento delle pensioni al costo della vita, mentre l'art. 14 — quinquies del medesimo provvedimento legislativo ha stabilito che la pensione di cui si tratta è elevata a L. 142.950 a decorrere dal 1° luglio 1980.

La percentuale di aumento per perequazione automatica è stata poi fissata, per il secondo semestre 1980, nel 7,6 per cento dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 maggio 1980.

Per effetto del combinato operare di queste norme, le pensioni minime delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi vengono elevate, per il periodo 1° luglio — 31 dicembre 1980, a L. 151.900 mensili.

L'ultimo comma dell'art. 1 introduce — per il futuro — l'automatismo delle variazioni degli importi delle pensioni regionali, con l'aggancio alla dinamica dei trattamenti erogati dall'I.N.P.S.

Con il titolo II, si migliorano le prestazioni della legge regionale 2 gennaio 1976, n. 1, istitutiva di provvidenze a favore dei lavoratori affetti da sordità da rumori.

L'art. 2, in accoglimento di una richiesta sindacale, ammette, in alternativa al requisito della residenza da almeno due anni, il requisito della semplice residenza all'atto della domanda associato all'attività lavorativa prestata anche non continuativamente nel territorio della regione per almeno un anno nell'ultimo biennio.

Con l'art. 3, la rendita corrisposta dalla Regione viene aumentata mediante l'elevazione dell'importo della retribuzione convenzionale annua, assunta, con la modifica già apportata con l'art. 3 della legge regionale 12 maggio 1978, n. 8, quale base per il calcolo della rendita medesima.

La retribuzione convenzionale è stata fissata, con la norma citata, in L. 3.500.000, corrispondente alla media tra il minimale e il massimale delle retribuzioni valevoli per il calcolo delle rendite I.N.A.I.L. per il triennio 1° luglio 1977 — 30 giugno 1980.

Tali importi sono stati recentemente aggiornati, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 3 luglio 1980, per il triennio 1° luglio 1980 — 30 giugno 1983, a Lire 4.319.000 e L. 8.020.000, di cui la cifra di L. 6.000.000 costituisce all'incirca l'importo medio.

L'art. 4 abroga l'articolo 4 della legge regionale 12 maggio 1978, n. 8, che aveva introdotto i limiti di reddito di 5 e 7 milioni oltre i quali la rendita veniva ridotta o sospesa, accogliendo una richiesta dei sindacati e dei patronati di assistenza sociale.

Con la riapertura del termine per la presentazione delle domande dirette ad ottenere la rendita già scaduto il 28 gennaio 1977, disposta con l'art. 5, si accoglie un'altra richiesta formulata da sindacati e patronati di assistenza sociale e si riammettono al beneficio i lavoratori che ne sono rimasti esclusi perchè tardivamente informati.

Con l'art. 6, che costituisce il titolo III, si rivaluta, per gli stessi motivi già enunciati a proposito della rivalutazione della rendita concessa ai lavoratori affetti da sordità professionale da rumori, la retribuzione convenzionale annua valida per il calcolo della rendita corrisposta ai sensi della legge regionale 11 settembre 1961, n. 8, ai lavoratori affetti da silicosi e asbestosi, portandola a L. 6.000.000 da L. 3.500.000 fissati con l'art. 5 della legge regionale 12 maggio 1978, n. 8.

Con l'art. 7, che costituisce il titolo IV, viene migliorata la misura dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta a favore di coltivatori diretti, mezzadri e coloni, istituita con la legge regionale 11 novembre 1971, n. 42.

L'importo passa da L. 5.500 a L. 8.000 per i casi di inabilità fino a 90 giorni e da L. 7.500 a L.

11.000 per i casi di inabilità di durata superiore a 90 giorni.

Ciò in relazione alla dinamica degli importi corrisposti allo stesso titolo dall'I.N.A.I.L. ai lavoratori agricoli subordinati.

Il conseguente incremento di costi non richiede alcun aumento dello stanziamento previsto, per l'esercizio finanziario in corso, in L. 770.000.000, in quanto la limitazione della provvidenza ai soggetti iscritti agli elenchi nominativi del Servizio contributi agricoli unificati, introdotta con l'art. 1 della legge regionale 23 giugno 1978, n. 10, ha consentito di realizzare una consistente contrazione della spesa.

Il titolo V introduce tre importanti innovazioni nel sistema della legge regionale 9 dicembre 1976, n. 14, contenente provvidenze per il riscatto di lavoro all'estero ai fini pensionistici e, precisamente, la riduzione della percentuale di diminuzione del contributo in ragione dell'età, l'abolizione del termine per la presentazione delle domande e la sostituzione della Regione agli interessati nel versamento all'I.N.P.S. della quota dell'onere di riscatto corrispondente al contributo, nell'ipotesi di rateazione dell'onere stesso da parte dell'I.N.P.S.

Con la prima modifica, l'età al di sotto della quale il contributo della Regione si riduce alla misura minima, e cioè al 30 per cento, passa da 43 a 40 anni; con la seconda, si consente agli interessati di valutare, in tutto l'arco degli anni successivi al rientro, la necessità e l'opportunità di effettuare il riscatto; con la terza, si abbrevia la durata del debito degli interessati e dell'Amministrazione regionale.

Con l'occasione, vengono apportate alla normativa in argomento alcune modificazioni di carattere formale e procedurale suggerite dalla prima esperienza applicativa della legge stessa ed intese ad agevolarne il funzionamento.

I maggiori oneri derivanti dall'applicazione dei benefici contenuti nella presente legge sono valutati, per l'aumento delle pensioni di cui alla legge regionale 14 agosto 1971, n. 29 (n. 500 pensioni), in L. 224.000.000 relativamente all'anno 1980 e in L. 584.000.000 per il 1981; per l'aumento della rendita ai lavoratori affetti da sordità professionali da rumori di cui alla legge regionale 2 gennaio 1976, n. 1 (n. 663 rendite), in L. 200.000.000 relativamente all'anno 1980 e in Lire 400.000.000 per il 1981; per l'aumento della rendita ai lavoratori affetti da silicosi e asbestosi di cui alla legge regionale 11 settembre 1961, n. 8 (n. 60 rendite), in L. 40.000.000 relativamente all'anno 1980 ed in L. 80.000.000 per il 1981.

La relativa copertura finanziaria è assicurata con le disposizioni di cui all'art. 13.

Infine, con gli articoli 14 e 15, si prevede la raccolta in testo unico delle numerose disposizioni vigenti e la clausola di urgenza nell'iter della legge.

Disegno di legge n. 45

I[^] COMMISSIONE LEGISLATIVA

In data 18 novembre 1980: approvato il disegno di legge all'unanimità: non presentata relazione scritta

II[^] COMMISSIONE LEGISLATIVA

in data 18 novembre 1980: espresso parere finanziario favorevole all'unanimità: non presentata relazione scritta